

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

455° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	18
3 ^a - Affari esteri	»	21
4 ^a - Difesa	»	34
5 ^a - Bilancio	»	48
7 ^a - Istruzione	»	54
10 ^a - Industria	»	107
11 ^a - Lavoro	»	118
12 ^a - Igiene e sanità	»	122
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	124

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	128
-----------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	134
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	139
Sul ciclo dei rifiuti	»	140
Riforma amministrativa	»	141
Riforma bilancio statale	»	145

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	146
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	147

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	149
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*
VILLONE

Intervengono il ministro per gli affari regionali Bellillo e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rocchi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(3366) Deputati CORLEONE ed altri. – *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(424) BRUNO GANERI. – *Tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(1207) MANCONI ed altri. – *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*

(2082) MARINI ed altri. – *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*

(2332) ZANOLETTI ed altri. – *Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(3037) MONTELEONE. – *Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi*

(3426) TAPPARO ed altri. – *Norme in materia di minoranze linguistiche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3366, adottato quale testo base.

Il senatore CAMBER dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Collino.

Il senatore COLLINO illustra l'emendamento 1.3.

La senatrice BRUNO GANERI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI formula parere contrario sull'emendamento 1.3 e invita al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2, ricordando che l'Italia è in grave ritardo nell'introduzione di una legislazione in materia e che ogni modifica al testo approvato dalla Camera dei deputati comporterebbe il suo ritorno all'altro ramo del Parlamento. Una sua sollecita entrata in vigore consentirebbe invece all'Italia di ratificare la Convenzione per la tutela delle lingue minoritarie. Si dichiara invece disponibile ad esprimersi favorevolmente su eventuali ordini del giorno.

Il ministro BELLILLO dichiara che il Governo giudica positivamente il testo pervenuto dalla Camera dei deputati ed auspica una sua approvazione senza modificazioni, anche se indubbiamente alcuni fra gli emendamenti presentati potrebbero migliorarlo. Auspica quindi che tali emendamenti – così come quelli che affrontano temi nuovi, ma meritevoli di particolare attenzione come la tutela dell'*handicap* – siano trasformati in ordini del giorno.

Si passa alle votazioni.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.3, giudicando fuor di luogo una distinzione tra una lingua asserita maggioritaria e altre lingue cosiddette minori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 non è approvato.

La senatrice BRUNO GANERI ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 1 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Passandosi all'articolo 2, il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 2.5, il quale intende sostituire l'articolo stesso con una formulazione comprensiva di lingue e culture – come il piemontese – che inopportunamente il testo approvato dalla Camera dei deputati non considera.

Il presidente VILLONE dichiara decaduto l'emendamento 2.14 per assenza dei proponenti.

La senatrice BRUNO GANERI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore COLLINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.13.

Il senatore LORENZI illustra gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.12, sottolineando – quanto all'ultimo – che esso è ispirato ad analoghe finalità dell'emendamento 2.5, sul quale è disposto a convergere. Ricorda poi le risoluzioni dell'UNESCO, del Consiglio d'Europa e della Comunità europea alla luce delle quali è importante tutelare la lingua piemontese, onde non operare una deplorabile discriminazione a danno di una lingua che si è autonomamente evoluta nel tempo alla pari delle altre lingue romanze, è ricca di una letteratura secolare ed è proposta di una *koinè* diffusa sul territorio.

La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 2.4 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

nell'esaminare l'articolo 1 del disegno di legge n. 3366, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

impegna il Governo ad adottare opportune iniziative per il mantenimento delle popolazioni di cui al comma 1 nei luoghi d'origine attraverso la promozione dello sviluppo economico dei territori abitati dalle minoranze linguistiche».

0/3366-424-1207-2082-2332-3037-3426/1/1 e 7

BRUNO GANERI

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 2.10, dettato dalla considerazione che la comunità occitana è caratterizzata non solo da una propria lingua, ma da specifici usi, costumi, tradizioni e musei. Non è quindi accettabile la formulazione della Camera dei deputati, che pone questa ed altre comunità in subordine rispetto ad alcune privilegiate. Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 2.11.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.7.

Il senatore RESCAGLIO fa proprio l'emendamento 2.6, rinunciando ad illustrarlo.

Il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI formula un parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla senatrice Bruno Ganeri, invitando il Governo ad accettarlo come raccomandazione. Quanto all'emendamento 2.5, pur ritenendo nel merito condivisibile l'iniziativa, invita i presentatori al ritiro segnalando come le istanze in esso contenute potranno essere oggetto di autonoma valutazione allorché sarà esaminata l'autorizzazione alla ratifica della citata Convenzione sulla tutela delle lingue minoritarie, ratifica per la quale è comunque indispensabile approvare con sollecitudine il disegno di legge in esame, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Conseguentemente, formula un

analogo invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, sui quali, nel caso di mancato accoglimento da parte dei presentatori di tale invito, formula un parere negativo, rilevando come molte delle esigenze in essi segnalate potranno essere riprese in occasione dell'esame della legge di autorizzazione della ratifica della citata Convenzione.

Il ministro BELLILLO formula un parere conforme a quello del relatore ed accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1 della senatrice BRUNO GANERI, la quale non insiste per la sua votazione.

Interviene quindi il senatore PASTORE che chiede chiarimenti in ordine alla distinzione, fatta dall'articolo 2 del testo in esame, fra le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle qualificate, invece, come solo «parlanti» altre lingue. Questa distinzione, a suo avviso, potrebbe essere foriera di disparità e discriminazioni nel trattamento di minoranze tutte meritevoli della medesima forma di tutela.

A quest'ultimo rilievo replica il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI il quale, dopo aver chiarito le ragioni che sottostanno alla distinzione operata nell'articolo 2, rileva come da essa comunque non discenda una diversa disciplina per le varie minoranze linguistiche.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato di ritenersi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal relatore, interviene il senatore TAPPARO che, nel ritenere comunque opportuna una votazione sull'emendamento 2.5 a sua firma, apprezza le affermazioni del relatore sulla opportunità di considerare la materia oggetto di tale emendamento in occasione della autorizzazione alla ratifica della Convenzione per la tutela delle lingue minoritarie.

Il relatore BESOSTRI interviene nuovamente per chiarire come un eventuale voto negativo sull'emendamento 2.5 non dovrebbe essere ritenuto preclusivo delle istanze in esso contenute che dovranno essere, a suo avviso, attentamente valutate in occasione della autorizzazione alla ratifica della citata Convenzione per la tutela delle lingue minoritarie.

Si passa quindi alle votazioni.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.5 interviene il senatore LORENZI, il quale anticipa altresì la propria dichiarazione di voto sull'emendamento 2.12 a sua firma, a sua volta teso ad inserire il piemontese fra le lingue oggetto di tutela. Il piemontese è infatti, a suo avviso, una lingua caratterizzata da connotati specifici e pertanto meritevoli di un riconoscimento al tempo stesso speciale ed ineludibile. Anche in considerazione di evidenti ragioni storiche, egli raccomanda pertanto l'approvazione dei suddetti emendamenti, tanto più che il provvedimento pare teso a favorire la tutela di lingue proprie a comunità assai esigue.

Il senatore PINGGERA, pur condividendo l'intento sotteso all'emendamento 2.5, ritiene comunque negativo l'eventuale accoglimento del medesimo, come anche di altre proposte emendative che, imponendo un nuovo passaggio parlamentare, ritarderebbero ulteriormente la definizione del provvedimento in esame.

Il senatore MONTICONE, nel ricordare le sue origini piemontesi, osserva tuttavia che la *ratio* del provvedimento in esame è la tutela delle lingue minori storiche, e cioè di realtà linguistiche e culturali che – pur facendo parte del nostro patrimonio – non afferiscono tuttavia direttamente alla nazione italiana. In questo senso, egli ritiene che né il piemontese né, ad esempio, il veneto dovrebbero rientrare fra le lingue oggetto di tutela, in quanto non rappresentano di certo minoranze storiche. Egli saluta invece con soddisfazione l'apertura dimostrata dal provvedimento agli elementi costitutivi della storia italiana anche minoritari, apertura che non pregiudica affatto la doverosa rivalutazione delle diverse componenti della storia italiana. Preannuncia conseguentemente il proprio voto contrario sull'emendamento 2.5.

Il senatore ASCIUTTI concorda pienamente con le argomentazioni del senatore Monticone, osservando che – qualora si accettasse la logica di tutelare anche il piemontese o il veneto – anche altre lingue (come il napoletano o il siciliano) apparirebbero meritevoli di altrettanta tutela. Invita quindi a riflettere attentamente sulla portata del provvedimento in discussione e preannuncia a sua volta voto contrario sull'emendamento 2.5.

Il senatore COLLINO fa presente che, per quanto riguarda i friulani, essi hanno attualmente problemi di ben altra natura da risolvere piuttosto che il proprio riconoscimento come minoranza linguistica. D'altronde, la loro passione e il loro trasporto per la nazione italiana ha conosciuto, nell'ultimo secolo, prove e testimonianze tali da non richiedere ulteriori conferme. Si rammarica invece della tempistica che ha condotto le Commissioni riunite a riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo proprio in questo frangente politico, caratterizzato da importanti appuntamenti elettorali, benché i provvedimenti di tutela che i friulani si attendono dallo Stato italiano abbiano tutt'altra natura, in particolare fiscale.

Nel prendere atto che il provvedimento serve evidentemente per un gioco di sponda politico che coinvolge fra l'altro le minoranze slovene, stigmatizza le difficoltà burocratiche che potranno insorgere dall'applicazione di disposizioni come quella che consenta di parlare le lingue minoritarie nei consigli comunali, provinciali e regionali. Preannuncia infine il proprio voto contrario sull'emendamento 2.5 e anticipa il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.13.

Si passa quindi alle votazioni.

L'emendamento 2.5, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice BRUNO GANERI ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 2.13.

Sull'emendamento 2.8 il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole, svolgendo altresì una riflessione sul risultato della votazione sull'emendamento 2.5. Nell'associarsi alle osservazioni sollevate dal senatore Collino, per la parte in cui ha rilevato contraddizioni nel testo in esame, manifesta il proprio rammarico per la contrarietà dichiarata dal senatore Monticone rispetto all'intento di tutela della lingua piemontese e invita il legislatore a non disconoscere gli atti internazionali.

Le Commissioni riunite respingono poi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.8 e 2.9.

Sull'emendamento 2.10 dichiara il proprio voto favorevole il senatore BRIGNONE, il quale rileva anzitutto che non solo il provvedimento in titolo viene in discussione in concomitanza con appuntamenti elettorali, ma anche altri provvedimenti, come ad esempio quello che finanzia alcuni interventi relativi ai beni culturali, con riferimento al quale molte istanze dovranno accontentarsi di meri atti di indirizzo, mentre altre saranno destinatarie di cospicui stanziamenti.

Per quanto riguarda i contenuti dell'emendamento 2.10, osserva che la debolezza delle argomentazioni opposte dal relatore Besostri (cui contesta di non conoscere evidentemente le specificità di comunità quali quella occitana) ne conferma la bontà: se infatti, come lo stesso relatore ha riconosciuto, il provvedimento non distingue nella sostanza la tutela delle lingue minori parlate da quelle delle altre lingue, perde a suo giudizio significato la distinzione stessa che il provvedimento opera e risulta incomprensibile il parere contrario espresso dal relatore su un significativo contributo dell'opposizione volto a chiarire la portata del dettato legislativo.

Le Commissioni riunite respingono poi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.12, rimarcando l'inopportunità di distinguere fra tre livelli linguistici: quello nazionale, quello delle lingue minoritarie che afferiscono tuttavia all'identità della storia culturale italiana e quello delle lingue minoritarie vere e proprie.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.12 risulta respinto.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 2.7, a condizione che il relatore – in un ordine del

giorno che potrebbe presentare – impegni il Governo alla tutela non solo della lingua ma anche della cultura delle popolazioni in questione.

Avendo il relatore BESOSTRI fornito assicurazioni in tal senso, il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira l'emendamento 2.7.

Il senatore RESCAGLIO chiede chiarimenti al relatore sul parere espresso in ordine all'emendamento 2.6.

Il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI, dopo aver replicato ai rilievi formulati dal senatore Brignone dichiarando di conoscere approfonditamente le condizioni della minoranza occitana, chiede al senatore Rescaglio il ritiro dell'emendamento 2.6, trattandosi di materia che dovrebbe, a suo avviso, essere oggetto di un'autonoma valutazione.

Il senatore ANDREOLLI, nel concordare con quest'ultimo rilievo, auspica la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.6.

Interviene quindi il ministro BELLILLO che, nel ritenere fondate le preoccupazioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento 2.6, si dichiara disponibile ad accettarlo come raccomandazione.

La senatrice PAGANO, relatrice per la 7^a Commissione, rileva che l'emendamento 2.6 è estraneo all'oggetto del provvedimento e i suoi contenuti non possono quindi rientrare nell'ipotizzato ordine del giorno del relatore Besostri. Tanto più in considerazione del vivace dibattito in atto nella società civile sull'argomento, ritiene che esso possa eventualmente costituire oggetto di un atto di indirizzo *ad hoc*.

Il senatore ASCIUTTI ricorda di essere fra i firmatari di un disegno di legge relativo appunto alla lingua dei segni. Auspica pertanto che l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno sull'argomento possa essere di stimolo ad un sollecito esame di tale proposta.

Il senatore RESCAGLIO ritira pertanto l'emendamento 2.6 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

nell'esaminare l'articolo 2 del disegno di legge n. 3366, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

impegna il Governo ad adottare, con distinto provvedimento, opportune iniziative per riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua propria dei sordi prelinguali in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992. In particolare, impegna il Governo:

1) ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al fine di assicurare un impiego sempre più diffuso di tale lingua e la sua tutela;

2) a consentire ed agevolare l'utilizzo della lingua dei segni italiana in tutti i rapporti sociali volti a consentire il pieno inserimento dei sordi prelinguali, con particolare riguardo ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, a quelli con gli enti locali e ai procedimenti giudiziari civili e penali;

3) a garantire l'utilizzo di un interprete nelle università;

4) a potenziare le trasmissioni televisive con lingua dei segni assistite da un interprete e quelle sottotitolate. riconoscendo, altresì, la creazione di trasmissioni gestite interamente da sordi».

0/3366-424-1207-2082-2332-3037-3426/2/1 e 7

RESCAGLIO

Il ministro BELLILLO dichiara di accoglierlo come raccomandazione e il senatore RESCAGLIO non insiste per la sua votazione.

Le Commissioni riunite accolgono infine l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 3.5, che mira a semplificare gli adempimenti previsti dalla disposizione in esame.

La senatrice BRUNO GANERI ritira l'emendamento 3.4.

Il senatore COLLINO illustra l'emendamento 3.9, volto ad attribuire ai consigli regionali la competenza in ordine alla delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di tutela. Rinuncia invece ad illustrare gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Per contribuire alla speditezza dei lavori, il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira gli emendamenti 3.6 e 3.7. Dà invece per illustrato l'emendamento 3.8.

Interviene quindi il relatore per la 1^a Commissione BESOSTRI che, per le motivazioni già illustrate, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sui quali, altrimenti, formula un parere contrario.

Il ministro BELLILLO formula un parere analogo a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 3.5, interviene per dichiarazione di voto il senatore LORENZI il quale prende atto che per lingue come il friulano tale disposizione possa comportare onerose difficoltà, ma non può esimersi dal rilevare che invece per il piemontese essa sarebbe facilmente appli-

cabile. Coglie altresì l'occasione per auspicare che, quanto meno nella prospettiva federale, sia concessa a ciascun comune l'autonomia di assumere siffatte decisioni.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è quindi respinto.

Il senatore ASCIUTTI si dissocia dalla fretteolosità con cui alcune forze politiche sembrano voler esaminare il provvedimento in titolo. Dichiarando quindi di fare propri gli emendamenti finora ritirati e di insistere per la loro votazione.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.4.

Il senatore PINGGERA dichiara il proprio voto contrario, ritenendo contrastante con l'intento del disegno di legge in titolo affidare alle regioni, invece che alle province, la delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore COLLINO (che stigmatizza l'impossibilità di entrare nel merito di proposte che non coinvolgano interessi generali ovvero investano il rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento), è altresì respinto l'emendamento 3.9.

Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 3.6 e 3.7 sono dichiarati preclusi da precedenti votazioni.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono poi gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira infine l'emendamento 3.8 che, fatto proprio dal senatore ASCIUTTI, è posto ai voti e respinto.

Le Commissioni riunite accolgono invece l'articolo 3, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore PINGGERA, al fine di garantire una sollecita approvazione del provvedimento in titolo nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3366**Art. 1.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana e delle lingue minori storiche».

1.3

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo le parole: «delle culture», aggiungere le seguenti: «regionali e locali».

1.1

BRUNO GANERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari».

1.2

BRUNO GANERI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (cimbri, mocheni, tirolesi, walser), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano provenzale, il piemontese e il sardo».

2.5

TAPPARO, SARACCO, SILIQUINI, BESSO CORDERO, MANFREDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – 1. La Repubblica italiana tutela la lingua, la cultura e la identità delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava, di rom e sinti e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde».

2.14

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attuazione» fino a: «internazionali.».

2.2

BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole da : «la lingua e la cultura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «i sistemi grammaticali e lessicali per mezzo dei quali gli appartenenti a comunità locali, stabilmente e storicamente insediate sul territorio nazionale, comunicano tra loro».

2.13

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la parola: «popolazioni» con la seguente: «comunità».

2.8

LORENZI, BRIGNONE, GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, dopo la parola: «popolazioni» aggiungere la seguente: «stanziali».

2.9

LORENZI, BRIGNONE, GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e croate» fino alla fine del comma con le seguenti: «croate, francesi, franco-provenzali, friulane, ladine, occitane e sarde».

2.10

BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, GASPERINI

Al comma 1, dopo le parole: «il franco-provenzale» aggiungere le seguenti: «il veneto».

2.11

GASPERINI, LORENZI, BRIGNONE, SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «il franco-provenzale» aggiungere le seguenti: «il piemontese».

2.12

LORENZI, BRIGNONE, GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico sociale delle regioni di appartenenza».

2.3

BRUNO GANERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Repubblica favorisce altresì con opportune iniziative il mantenimento delle popolazioni di cui al comma 1 nei luoghi di origine attraverso la promozione dello sviluppo economico dei territori abitati dalle minoranze linguistiche».

2.4

MARINI, BRUNO GANERI, FIGURELLI, MELONI, PINGGERA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Repubblica adotta altresì misure di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni rom e sinti di antico insediamento, in armonia con quanto previsto in favore delle lingue minoritarie non territoriali dall'articolo 1, lettera c), della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992».

2.1

LUBRANO DI RICCO, CORTIANA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La Repubblica adotta altresì misure di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni rom e sinti di antico insediamento, in armonia con quanto previsto in favore delle lingue minoritarie non territoriali dall'articolo 1, lettera c), della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992».

2.7

LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua propria dei sordi prelinguali in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992. Sono pertanto adottati i provvedimenti ritenuti più idonei al fine di assicurare un impiego sempre più diffuso di tale lingua e la sua tutela.

1-ter. L'utilizzo della lingua dei segni italiana è consentito ed agevolato in tutti i rapporti sociali volti a consentire il pieno inserimento dei sordi prelinguali. In particolare l'utilizzo della lingua dei segni italiana è consentito ed agevolato nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in quelli con gli enti locali e nei procedimenti giudiziari civili e penali. Nelle università è garantito l'utilizzo di un interprete.

1-quater. Al fine di garantire la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione nonché il superamento degli ostacoli concernenti la comunicazione ed un normale accesso al settore televisivo, sono potenziate le trasmissioni televisive con lingua dei segni assistite da un interprete e quelle sottotitolate. Si riconosce, altresì, la creazione di trasmissioni gestite interamente da sordi».

2.6

CIMMINO, NAVA

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Nel territorio in cui è presente in modo significativo una minoranza linguistica riconosciuta di cui all'articolo 2, i membri dei consigli comunali, provinciali, regionali e delle assemblee delle comunità montane, possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, le lingue di cui al citato articolo 2.

2. Qualora uno o più componenti delle assemblee di cui al comma 1 dichiarino di non conoscere le lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela, deve essere garantita la traduzione in lingua italiana, che è effettuata di regola da componenti delle stesse assemblee. La stessa norma vale per la redazione dei verbali delle sedute di tali assemblee.

3. Nell'ambito territoriale in cui è presente in modo significativo una minoranza linguistica è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto delle lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela. Solo gli atti di tali amministrazioni redatti in lingua italiana hanno valore legale. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le attività statali e le relative strutture amministrative preposte alla difesa, all'ordine pubblico e alla giustizia, salvo che nelle regioni a statuto speciale dove si applicano le normative più favorevoli.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono provvedere, con oneri a loro carico, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua di cui all'articolo 2 di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana».

3.5 TAPPARO, SARACCO, SILIQUINI, BESSO CORDERO, MANFREDI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni della presente legge, è delimitata con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alle proposte di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate dalla legge stessa».

3.4 BRUNO GANERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle lingue minori storiche è adottata dal competente consiglio regionale su richiesta deliberata a maggioranza dei componenti dei consigli comunali interessati ovvero a seguito di petizione popolare della maggioranza dei soggetti appartenenti a detta comunità. Tale appartenenza è certificata dai dati storici in possesso dell'Amministrazione locale».

3.9 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «previste dalla presente legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

3.1 LUBRANO DI RICCO, CORTIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «previste dalla presente legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

3.6 LOMBARDI SATRIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «elenco di cui all'articolo 2» con le seguenti: «elenco di cui all'articolo 2, comma 1».

3.7

LOMBARDI SATRIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «elenco di cui all'articolo 2» con le seguenti: «elenco di cui all'articolo 2, comma 1».

3.2

LUBRANO DI RICCO, CORTIANA

Al comma 2, sopprimere le parole: «promossa dai soggetti aventi titolo e».

3.10

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «minoranze linguistiche» con le seguenti: «comunità locali» e, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «, che adottano una stessa lingua minore storica,».

3.11

COLLINO, PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le forme e le modalità di attuazione delle misure di tutela previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, sono stabilite dall'articolo 13, comma 1-bis, in armonia con quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992».

3.3

LUBRANO DI RICCO, CORTIANA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le forme e le modalità di attuazione delle misure di tutela previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, sono stabilite dall'articolo 13, comma 1-bis, in armonia con quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992».

3.8

LOMBARDI SATRIANI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

426^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A007 000, C02^a, 0136^o)

Il presidente PINTO avverte che, a seguito della richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, nella seduta di oggi non si procederà nell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3807 sul cosiddetto «rito monocratico».

Propone inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge n. 2657 e abbinati, in materia di misure cautelari personali, sia nuovamente fissato per il 25 maggio prossimo alle ore 18.

Convieni la Commissione.

Il presidente PINTO avverte altresì che è pervenuta una lettera della Vice Presidente del Senato, senatrice Salvato che sollecita l'esame del disegno di legge n. 3691, avente ad oggetto l'introduzione del reato di tortura nel codice penale e che, inoltre, con un'altra lettera a firma dei senatori Besostri e altri è stata sollecitata l'attenzione del Governo sul problema dell'istituzione del tribunale di Legnano. Fa presente che entrambi gli argomenti saranno quanto prima posti all'attenzione dell'Ufficio di presidenza della Commissione che verrà prossimamente convocato.

La senatrice BONFIETTI, intervenendo a titolo personale, manifesta il proprio disappunto per il fatto che neppure nella seduta odierna si procederà nell'esame dei disegni di legge n. 3807 e abbinati. Pur non volendo pensare che vi sia premeditazione nell'atteggiamento delle forze di opposizione, che è la causa di tale rinvio, sottolinea

che oggettivamente si è di fronte a scelte che non crede contribuiscano al miglior funzionamento della giustizia italiana.

Il senatore GRECO ritiene del tutto ingiustificate le affermazioni della senatrice Bonfietti e osserva che il tenore degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3807 e abbinati dai senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, è da solo sufficiente a dimostrare come non vi sia nessun intento ostruzionistico da parte di questi ultimi. Rileva altresì che la richiesta di non procedere nella seduta odierna all'esame dei disegni di legge in questione è stata effettivamente avanzata dai senatori del gruppo Forza Italia, ma solo dopo aver acquisito sul punto anche l'orientamento dei Gruppi di maggioranza.

Il presidente PINTO ricorda che si era già provveduto a convocare la seduta della Commissione originariamente prevista per le 20,30 di oggi, a causa delle esigenze connesse con le riunioni politiche che in questi giorni stanno interessando i diversi Gruppi parlamentari in relazione alla prossima elezione del Presidente della Repubblica e sottolinea che tali esigenze sono all'origine anche della decisione di non procedere nella seduta odierna nell'esame degli emendamenti al disegno di legge sul cosiddetto «rito monocratico».

Va peraltro dato atto alle forze di opposizione che esse hanno contribuito a facilitare un più rapido *iter* del disegno di legge in questione rinunciando agli interventi in discussione generale e consentendo che si procedesse subito alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, che è scaduto il 28 aprile scorso. Successivamente a questa data è innegabile che la Commissione è riuscita a esaminare soltanto i pochi emendamenti riferiti ai primi due articoli del disegno di legge n. 3807 e congiunti e che, per due volte, non si è proceduto nell'esame di tali emendamenti accogliendo richieste provenienti dall'opposizione. È evidente che se questa situazione dovesse permanere bisognerà prendere atto della realtà e, in quel caso, non si potrà contestare che l'atteggiamento di alcune forze politiche sarà stato, nei fatti, di ostacolo ad una rapida definizione del disegno di legge sopra menzionato.

Il senatore Antonino CARUSO, nel riconoscere di non attendere con impazienza la definitiva approvazione del disegno di legge sul rito monocratico, fa presente che il fatto di non procedere oggi nell'esame degli emendamenti potrà, con tutta probabilità, risolversi in un contributo positivo affinché la maggioranza possa più facilmente comporre le proprie divergenze interne in merito allo stesso.

Per quanto concerne poi l'urgenza del disegno di legge in questione, sottolinea come ancora più urgenti dovrebbero considerarsi altri interventi normativi, quali in primo luogo l'esame dei disegni di legge n. 3699 e abbinati, in materia di notificazione di atti giudiziari, disegni di legge che, come è noto, fanno fronte ai rilevanti problemi pratici determinati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998.

Prosegue richiamando l'attenzione della Commissione sui disegni di legge in materia di *doping*, che sono in questo momento all'esame in

sede deliberante della 12^a Commissione permanente, e sui quali la Commissione giustizia deve esprimersi in sede consultiva. Al riguardo, auspica una ampia partecipazione dei componenti della Commissione alla riunione della Sottocommissione pareri in cui si tratterà questo argomento e evidenzia le molte perplessità che suscita il testo licenziato dalla Commissione sanità in sede referente, poi assunto come testo base per la discussione in deliberante.

Infine, prendendo spunto dalla definitiva approvazione da parte dell'Assemblea, nella seduta di oggi, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 1999 – recante disciplina transitoria in materia di termini per il deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile – conclude sollecitando – come già ebbe modo di fare nella seduta del 29 aprile scorso – l'intervento del ministro Folloni in Commissione affinché vengano chiarite le modalità di presentazione dei decreti-legge all'uno o all'altro ramo del Parlamento e si valutino le soluzioni possibili per evitare che si ripeta quanto già più volte avvenuto in passato e cioè che i disegni di legge di conversione vengano presentati alla Camera in prima lettura, dove rimangono per ben più della metà dei sessanta giorni entro i quali devono essere convertiti, e siano poi trasmessi al Senato con un margine di tempo che rende, nei fatti, impossibile qualsiasi modifica, in quanto questa determinerebbe, con quasi assoluta certezza, la mancata conversione del decreto-legge stesso.

Il presidente PINTO assicura di aver già provveduto in ordine alle richieste del senatore Antonino Caruso sulle problematiche relative alla presentazione dei decreti-legge mentre, per ciò che concerne i disegni di legge n. 3699 e abbinati in materia di notificazione di atti giudiziari, osserva come essi siano attualmente all'ordine del giorno della Commissione e come pertanto nulla impedisca di riprenderne l'esame quanto prima.

Auspica, in conclusione, che i lavori della Commissione possano proseguire nella maniera più celere e produttiva nella convinzione che questo sia anche il modo per affrontare nella misura più ampia possibile tutti i temi sollecitati dalle diversi componenti della Commissione, a seconda della sensibilità e degli orientamenti di ciascuna di queste.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 14,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C03^a, 0039^o)

Il presidente MIGONE, riflettendo sullo stato della discussione intorno al nuovo concetto strategico della NATO approvato a Washington, ritiene sia giunto il momento di avviare un approfondimento con gli strumenti previsti dai regolamenti parlamentari, per venire incontro alle numerose istanze sollevate nelle ultime sedute di Aula e di Commissione. Propone quindi o di utilizzare il 1° comma dell'articolo 50 al fine di elaborare una relazione per l'Assemblea sulla materia di competenza, oppure di aprire una indagine conoscitiva che, tra l'altro, consentirebbe di redigere resoconti stenografici delle audizioni che si svolgeranno.

Il senatore SERVELLO concorda con quest'ultima proposta e suggerisce di estendere l'indagine a quanto sta avvenendo negli altri paesi europei.

La senatrice SALVATO considera valida la proposta del Presidente ma segnala la necessità di ragionare sulla scelta delle persone che saranno chiamate a fornire il sostegno tecnico e giuridico, mediante le audizioni o con apposite consulenze.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che comunque si debbano tenere distinti i due discorsi, sul Kosovo e sul concetto strategico, esprimendo dubbi sull'utilizzo dello strumento dell'indagine conoscitiva. Chiede anche che quanto prima siano disponibili in italiano tutti i documenti pubblicati e che si tenga un collegamento costante con gli altri parlamenti nazionali dell'Alleanza.

La senatrice SQUARCIALUPI segnala che si è tenuta ieri a Brema una riunione dei Ministri degli esteri e della difesa degli stati aderenti alla UEO e che si è discussa la costruzione di una politica estera e di difesa europea alternativa a quella della NATO: occorre organizzare per tempo un approfondimento e un dibattito parlamentare.

Il senatore RUSSO SPENA concorda con le proposte avanzate.

Il senatore VERTONE GRIMALDI propone di focalizzare l'indagine conoscitiva sui gravi problemi che l'evoluzione della NATO provoca rispetto a un diritto internazionale che si pretende già superato e a un ordinamento nuovo, che ancora deve costituirsi.

Il presidente MIGONE assicura la Commissione che si farà carico di avviare quanto prima le procedure informative che si riterranno opportune, chiedendo fin d'ora che si facciano pervenire suggerimenti sulle persone da invitare.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C03^a, 0023^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle conclusioni del Consiglio Atlantico di Washington

(R046 003, C03^a, 0019^o)

Il sottosegretario RANIERI avvia una riflessione sui primi cinquant'anni dell'Alleanza Atlantica, nata da due svolte storiche, l'una della politica estera americana che abbandonava il tradizionale isolazionismo, e l'altra nel nuovo processo di collaborazione europea, avviato nel 1948 con la firma del Trattato di Bruxelles. Questi due percorsi hanno permesso un'evoluzione verso un sistema euro-atlantico di difesa, dapprima contro la minaccia sovietica e dopo, caduto il muro di Berlino, verso un nuovo corso di partenariato e dialogo per il mantenimento della pace.

Il vertice di Washington costituisce l'ultima tappa che avrebbe dovuto rappresentare un momento celebrativo del passato e delineare gli aspetti futuri, ma con la crisi del Kosovo in atto si è dovuto ridimensionare il primo carattere, dando invece ampio spazio agli aspetti politici

ed operativi. La crisi del Kosovo è stata oggetto di specifiche riunioni da cui è emersa una rinnovata determinazione della NATO a procedere con l'azione militare per spingere la Serbia ad accettare le condizioni richieste, prospettando in seguito la disponibilità a sospendere gli attacchi aerei. Dalla riunione con i paesi dell'area di crisi è emersa la necessità di delineare un'ampia strategia per la stabilità e lo sviluppo politico-economico della regione, la cui sicurezza è riconosciuta di diretto interesse per i paesi dell'Alleanza, e prevedendo quindi un impegno specifico della NATO nonché la collaborazione con le altre organizzazioni internazionali che operano nel sud-est europeo. L'obiettivo di lungo periodo di questa iniziativa è la progressiva integrazione nei fori euro-atlantici dei paesi balcanici e di una rinnovata Repubblica iugoslava.

Per quanto concerne il nuovo concetto strategico dell'Alleanza, si è riconosciuta a fianco della difesa collettiva una dimensione di sicurezza collettiva, il che può avvenire nell'ambito di una naturale tendenza evolutiva, senza che il Trattato di Washington sia emendato. Lo strumento iniziale era infatti flessibile e lo si è spesso adeguato senza procedere a revisioni, tranne il caso dell'ammissione di nuovi membri. Nel corso di cinquant'anni l'aggiornamento è stato un *continuum* che non ha mai tradito l'obiettivo primario: l'impegno comune della difesa degli stati membri. Già nel 1991, di fronte al nuovo scenario mondiale vi fu una prima evoluzione del concetto di difesa, non più basato sulla deterrenza che aveva caratterizzato i tempi della guerra fredda; una rilevante trasformazione fu effettuata per gestire le crisi che avrebbero potuto mettere in gioco la stabilità e la sicurezza, cosa che poi si verificò nel caso della Bosnia Erzegovina. Il nuovo concetto strategico è espressione di un impegno politico interno all'Alleanza, volto a perseguire e meglio definire i suoi scopi difensivi senza apportare alcuna modifica al Trattato e non concretizzando rotture rispetto al passato.

Circa la legittimazione delle missioni non discendenti dall'articolo 5, sono salvaguardati il ruolo e la responsabilità del Consiglio di sicurezza dell'ONU e, allo stesso tempo, una flessibilità operativa che permette all'Alleanza di intervenire qualora il Consiglio di sicurezza risulti paralizzato per l'esercizio a fini politici del diritto di veto. Nel documento approvato esistono inequivocabili riferimenti al diritto internazionale e allo Statuto delle Nazioni Unite quali fonti atte a fornire la necessaria base legale alle operazioni non discendenti dall'articolo 5: ciò allontana i timori di una NATO che agisca al di fuori delle regole e permette di considerare la missione in Kosovo una legittima eccezione sostenuta dalla coesione degli stati membri di fronte ad una concreta minaccia.

In materia di identità europea di sicurezza e di difesa è stato riconosciuto il principio di un rapporto diretto da sviluppare con la UEO per evitare duplicazioni e per consentire l'impiego dei mezzi NATO da parte dell'Europa, laddove l'Alleanza nel suo insieme non intenda intervenire. A Washington si è riaffermato l'impegno per le ulteriori fasi di allargamento, approvando un piano di azione che i paesi candidati saranno incoraggiati a seguire: in questo contesto la Romania e la Slovenia hanno mantenuto una posizione di priorità, mentre la Macedonia e

l'Albania, precedute dalla Bulgaria e dalla Slovacchia, hanno avuto una specifica segnalazione per l'apporto alle operazioni in Kosovo. Tale processo sarà rivisto entro il 2002 in un vertice di capi di Stato e di Governo.

L'Alleanza ha inoltre riaffermato la volontà di sviluppare un forte rapporto con la Russia, ha ribadito il principio dell'interesse alla sicurezza e stabilità del Mediterraneo e ha adottato un programma di rafforzamento del «partenariato per la pace». Infine sono state lanciate due importanti iniziative relative alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'aggiornamento delle capacità di difesa dell'Alleanza, per svolgere al meglio le nuove funzioni di sostegno dei processi di pace e di collaborazione militare e civile.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare il sottosegretario Ranieri per la sua ampia esposizione, avverte che è pervenuto ed è stato distribuito ai membri della Commissione il parere del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali, in cui si afferma – conformemente a quanto ha testé sostenuto il rappresentante del Governo – che il Nuovo concetto strategico della NATO non è un accordo internazionale soggetto a ratifica e che l'intervento in Kosovo non è giuridicamente configurabile come una guerra.

Dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva differenze di fondo tra il testo approvato a Washington e l'interpretazione datane dal sottosegretario Ranieri, sul punto fondamentale relativo alla legittimazione delle missioni non strettamente difensive: per ben cinque volte nel testo del Nuovo concetto strategico si esclude la necessità di un'autorizzazione preventiva dell'ONU per tali interventi.

In generale, giudica allarmante la disinvoltura con cui si tende negli ultimi tempi a sorvolare sul diritto internazionale e soprattutto sul principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati sovrani, che è stato finora alla base dell'ordinamento internazionale. Ciò genera la pericolosa tentazione di sostituire al diritto la forza dei fatti compiuti, che storicamente significa consentire alla coalizione militare più forte di usurpare il ruolo di gendarme internazionale.

È grave che i governi degli Stati membri non vogliano riconoscere il sostanziale cambiamento del ruolo e dei compiti dell'Alleanza Atlantica, sottoponendo quindi l'accordo di Washington ai Parlamenti nazionali, secondo le rispettive procedure costituzionali.

Il senatore TABLADINI ritiene davvero singolare che il rappresentante del Governo parli con enfasi di una nuova NATO e poi sostenga che il Trattato istitutivo non è stato modificato, almeno nella sostanza. Si sarebbe potuto comprendere un atteggiamento dubitativo e la richiesta di una pausa di riflessione, per approfondire i complessi aspetti della questione, ma non è assolutamente accettabile un giudizio così sbrigativo sulla conformità del Nuovo concetto strategico al Trattato istitutivo, nonché sulla sua legittimità sotto il profilo del diritto internazionale.

Nonostante l'atteggiamento remissivo o addirittura di soccorso al Governo, che hanno assunto alcuni Gruppi d'opposizione, si deve rivendicare con forza il diritto-dovere del Parlamento di valutare il contenuto degli accordi di Washington nel merito e anche sotto un profilo di legittimità.

Il presidente MIGONE, ricordato che la Commissione ha appena deciso di attivare procedure informative per chiarire le implicazioni giuridiche della nuova strategia della NATO, auspica che il dibattito in corso serva soprattutto a valutarne gli aspetti politici.

Il senatore RUSSO SPENA rileva anzitutto che il parere trasmesso dal competente servizio del Ministero degli affari esteri dimostra che anche il Governo italiano ritiene superato l'attuale ordinamento internazionale e, in assenza di un nuovo diritto, considera legittimi gli atti di forza. Del resto, già nelle comunicazioni rese sia alla Camera dei deputati sia al Senato il 20 aprile scorso, il ministro Dini affermò il valore paradigmatico dell'intervento in Kosovo rispetto alle nuove missioni che la NATO si accingeva ad assumere nel Nuovo concetto strategico.

Altri aspetti inquietanti dei vari documenti approvati al vertice di Washington sono la pretesa autonomia degli interventi NATO rispetto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il significato della difesa euro-atlantica, soprattutto nei confronti del mondo slavo, e l'ulteriore impulso dato al processo d'allargamento, che potrebbe includere persino l'Ucraina. Ciò provocherebbe inevitabilmente una nuova guerra fredda e spingerebbe la Russia ad allearsi con la Cina. È poi assurdo che non si sia definita con precisione l'area geografica in cui la NATO potrebbe svolgere le nuove missioni, poiché questa voluta indeterminatezza può consentire di colpire qualsiasi paese mediterraneo e forse addirittura gli stati del Golfo persico.

È dunque essenziale che il Parlamento discuta a lungo, e in tutte le sedi, dell'impatto che la strategia adottata a Washington avrà sugli equilibri del pianeta.

La senatrice SALVATO si dichiara stupefatta dal parere trasmesso dal Ministero degli affari esteri, per la sua superficialità che ne fa una maldestra copertura dei gravi comportamenti del Governo. È opportuno ricordare che il rappresentante del Governo nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari dichiarò che i capi di Governo a Washington non avrebbero sottoscritto alcun accordo sul Nuovo concetto strategico: i fatti hanno dimostrato che fu solo un tentativo di sottrarsi al confronto parlamentare, che continua peraltro anche dopo il vertice di Washington.

In realtà, tra le vittime della guerra nel Kosovo c'è anche il diritto internazionale: l'intervento della NATO viola apertamente l'articolo 53 dello Statuto delle Nazioni Unite, oltre che derogare allo stesso Trattato nord-atlantico. Vi è dunque uno stretto legame tra l'intervento in corso e la nuova strategia decisa a Washington, che spezza il legame strettissi-

mo esistente tra il Trattato del 1949 e lo Statuto delle Nazioni Unite. Non del tutto chiare sono invece le ragioni per cui non sia stata prevista la ratifica del Nuovo concetto strategico, ma si può ipotizzare che i Governi atlantici preferiscano evitare imbarazzanti spiegazioni sul concetto di sicurezza che è alla base di quel documento e, soprattutto, vogliono mantenersi le mani libere sull'area d'intervento.

È poi inaccettabile che le missioni di carattere non difensivo siano state giustificate nel nome della tutela dei diritti umani, poiché è molto pericolosa la tendenza a generalizzare la legittimazione delle cosiddette «ingerenze umanitarie» all'interno degli stati sovrani. Del resto è paradossale che si facciano sostenitori di tali ingerenze proprio gli Stati Uniti, che non hanno voluto sottoscrivere lo statuto della Corte penale internazionale, appellandosi al principio della sovranità statale.

Per quel che riguarda il diritto interno, è evidente che il Governo voglia aggirare l'articolo 11 della Costituzione, negando che l'intervento in corso sia una guerra, come si afferma nello stesso parere del Ministero degli affari esteri, con argomenti inconsistenti. Un ulteriore *vulnus* alla Costituzione deriverebbe dalla mancata ratifica del Nuovo concetto strategico, cioè di un atto che non esaurisce i suoi effetti all'interno della NATO ma ha effetti di gran rilievo per la politica estera e la sicurezza degli stati che l'hanno sottoscritto.

Il senatore SERVELLO pone in risalto la grave difficoltà in cui si trova il Governo non tanto per ragioni di carattere giuridico-istituzionale, ma per un'evidente contraddizione politica: la sua maggioranza si è divisa nel giudizio sulla nuova strategia della NATO. Per quanto riguarda la sua parte politica, esprime un giudizio complessivamente positivo sul Nuovo concetto strategico, ma rivendica con forza il diritto del Parlamento a discutere e ad approvare un accordo internazionale di tale portata: basti pensare che di fatto alcuni poteri attribuiti esclusivamente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU saranno trasferiti alla NATO.

È perciò essenziale che il Senato si avvalga di tutti gli strumenti previsti dal suo Regolamento per individuare le sedi in cui i Gruppi parlamentari possano liberamente esprimersi.

Il senatore BASINI, dopo aver stigmatizzato i giochi di parole con cui il Governo cerca di negare che sia in corso una guerra nel Kosovo, osserva che con il Nuovo concetto strategico la NATO si trasformerà da alleanza difensiva in una sorta di Santa Alleanza che si ritiene chiamata ad imporre, in un'area geograficamente indeterminata, il modello di civiltà proprio dei suoi stati membri.

In linea di principio si dichiara favorevole a tal evoluzione, purché non avvenga in maniera surrettizia, cioè con formulazioni equivoche contenute in documenti sottoscritti dai governi e sottratti alla ratifica parlamentare. Nessun paese libero, quale che sia la sua costituzione, può accettare una procedura che smentisce clamorosamente proprio quei principi democratici e liberali che l'Alleanza intende affermare.

Nel merito del Nuovo concetto strategico, osserva poi che il superamento del principio di sovranità nazionale crea problemi maggiori di

quelli che consente di risolvere: è auspicabile dunque che si proceda con estrema cautela nel decidere gli interventi al di fuori del territorio degli stati membri. Se così non fosse, una politica che mira a superare i limiti del diritto internazionale vigente porterebbe paradossalmente a regredire nella fase anteriore alla nascita degli stati sovrani.

Il senatore SENESE pone in risalto la differenza tra il concetto di difesa collettiva da un attacco armato, quale risulta dall'interpretazione sistematica degli articoli 5 e 6 del Trattato nord-atlantico, e il concetto di sicurezza collettiva affermato nel paragrafo 20 del Nuovo concetto strategico: non è chi non veda che l'oggetto stesso del Trattato risulta modificato. Da ciò deriva che i governi avrebbero dovuto negoziare una revisione del Trattato nord atlantico, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del Trattato medesimo.

È forse ancora possibile avviare correttamente un negoziato secondo tale procedura, in modo da consentire a ciascuno stato contraente di ratificare l'accordo sottoscritto secondo le rispettive procedure costituzionali. Se così non fosse, sarebbe inferto un duro colpo non soltanto al Trattato istitutivo dell'Alleanza, ma al diritto dei trattati, su cui si fonda tanta parte del diritto internazionale.

È inoltre chiaro che, se la NATO si ritiene in diritto di intervenire qualora il Consiglio di Sicurezza sia paralizzato dal diritto di veto – come ha testé affermato il rappresentante del Governo – allora ci si pone al di fuori non soltanto del Trattato che regola la NATO stessa, ma anche dello Statuto dell'ONU. Tale Statuto prevede, infatti, il diritto di veto dei membri permanenti sulle proposte di risoluzione, appunto per impedire iniziative che non abbiano il sufficiente consenso e non già per consentire interventi unilaterali, nel presupposto arbitrario che il Consiglio di Sicurezza sia «paralizzato».

Il senatore ANDREOTTI si rammarica anzitutto per l'ostinazione con cui i capi di Stato e di Governo hanno voluto codificare un ampliamento dei compiti dell'Alleanza nel pieno svolgimento dell'intervento nel Kosovo, che avrebbe dovuto consigliare invece un rinvio delle decisioni sul Nuovo concetto strategico. È mancata forse la necessaria prudenza e lungimiranza, come dimostrano gli inquietanti sviluppi della situazione politica in Cina e in Russia, che in larga parte sono conseguenze d'iniziativa non sufficientemente meditate.

Per quel che riguarda i contenuti del Nuovo concetto strategico, la concezione flessibile ed evolutiva dell'Alleanza sostenuta dal rappresentante del Governo non trova riscontro nel recente dibattito sull'allargamento della NATO: nella relazione governativa al disegno di legge veniva anzi ribadita la centralità dell'articolo 5 del Trattato, da cui deriva la natura difensiva dell'Alleanza. È poi inquietante che nel vertice di Washington si sia ipotizzato un ulteriore allargamento nei prossimi anni, menzionando anche i paesi baltici, quasi a sfidare apertamente la Federazione russa. In particolare, desta perplessità l'inclusione del terrorismo tra le nuove minacce cui l'Alleanza dovrebbe far fronte, anche perché tanti movimenti politici e persino numerosi

stati sono considerati terroristici, sulla base di criteri opinabili e comunque unilaterali.

Vi è dunque un cambiamento dei compiti dell'Alleanza che potrebbe essere enorme, se il documento di Washington fosse interpretato alla lettera, ma è augurabile che si ravvisi l'esigenza di una rivisitazione di tale testo. Contemporaneamente i governi europei dovrebbero assumere adeguate iniziative per rafforzare la politica estera e di sicurezza comune, nell'ambito dell'Unione europea, e per valorizzare il ruolo dell'OSCE; in caso contrario le stesse istituzioni europee saranno fortemente ridimensionate dalla svolta avvenuta a Washington.

Il senatore PORCARI rileva che il Governo ha commesso un vero passo falso, evitando un confronto parlamentare nell'Assemblea del Senato e lasciando al pur bravo sottosegretario Ranieri la penosa incombenza di subire la legittima reazione proveniente da più parti politiche. Pur condividendo in buona parte il documento strategico approvato a Washington, ritiene che il Governo dovrebbe chiederne la trasformazione in un accordo internazionale soggetto alla ratifica degli stati contraenti.

Tra i punti meno noti del documento, ve ne sono alcuni di fondamentale importanza come il riconoscimento di un'identità di difesa e di sicurezza europea, all'interno dell'Alleanza, e la distinzione tra il ruolo dell'OSCE, nella prevenzione delle crisi, e quello della NATO, che dovrebbe intervenire qualora siano esauriti tutti i tentativi di soluzione negoziale. Quanto poi alla costruzione di una difesa europea autonoma, si tratta senz'altro di un'idea validissima, che richiede adeguati stanziamenti e una coerente volontà politica per potersi tradurre nella realtà.

In conclusione, è paradossale che le posizioni del Governo in ordine alla revisione del concetto strategico della NATO siano sostenute da larga parte dell'opposizione e non abbiano, invece, il consenso di vasti settori della maggioranza.

Il senatore MAGGIORE si sofferma sul parere del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali, che si è spinto ancora più in là delle comunicazioni del Sottosegretario nell'inquadrare il Nuovo concetto strategico nell'ambito della formazione interna della volontà dell'Alleanza, considerando così la NATO alla stregua di una persona giuridica privata. È necessario invece ribadire la sua natura di alleanza tra stati sovrani, basata su un trattato internazionale, per ricondurre il dibattito in corso sui giusti binari del diritto internazionale e del diritto costituzionale degli stati membri.

Il senatore PIANETTA concorda con il Sottosegretario sul punto che la NATO, sorta per opporsi ad un'eventuale aggressione sovietica, è inevitabilmente cambiata in seguito al venir meno di tale minaccia. Si è così passati dalla difesa collettiva, prevista dall'articolo 5 del Trattato, a una concezione estensiva della sicurezza che contempla anche la prevenzione o la gestione dei conflitti al di fuori del territorio dell'Alleanza.

Il Parlamento non può certo fingere di non accorgersi di questo straordinario cambiamento ed ha quindi il dovere di discuterne in maniera quanto mai seria ed approfondita, per poter poi adottare appropriate decisioni in ordine ad un'eventuale ratifica. Peraltro l'esito di tale dibattito influenzerà certamente anche le posizioni da assumere in ordine alla riforma dell'ONU e al rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune, nell'Unione europea. Si tratta infatti di tre temi che richiedono una ridefinizione dello Stato-nazione, nella nuova realtà europea e internazionale, e che devono essere considerati contestualmente, nella prospettiva di un nuovo equilibrio internazionale.

La senatrice DE ZULUETA esprime perplessità per il parere trasmesso dal Ministero degli affari esteri, che sembra andare ben al di là del quesito che la Commissione aveva rivolto ai competenti uffici del Ministero stesso. Infatti, dopo aver liquidato molto sbrigativamente la complessa questione giuridica, l'estensore del parere svolge considerazioni politiche sull'intervento in Kosovo, che non sembrano di pertinenza del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati internazionali e che comunque non sono accettabili. Basta infatti paragonare tale intervento alla missione in Bosnia, che fu autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per comprendere quali dovrebbero essere le nuove missioni della NATO nella gestione delle crisi.

Desta meraviglia poi l'interpretazione del Nuovo concetto strategico da parte del rappresentante del Governo, laddove afferma che la NATO interverrà autonomamente nei casi in cui l'esercizio del diritto di veto può paralizzare il Consiglio di Sicurezza. Ciò non è affermato espressamente nel documento, in cui si legge invece un chiaro tentativo di mantenere il collegamento con le Nazioni Unite, ed è stato apertamente contestato dal presidente Chirac.

La mozione presentata in Senato dai Presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra e del Partito popolare, sottoscritta peraltro da numerosi senatori di tali gruppi, ha indicato una via per contemperare le diverse esigenze emerse nel dibattito precedente il vertice di Washington. Sembrava che tale documento potesse costituire una piattaforma comune per le forze politiche di maggioranza, accettabile anche dal Governo, ma le posizioni espresse nel parere del Ministero sono purtroppo incompatibili con i contenuti di quella mozione.

Il presidente MIGONE mette in evidenza le inevitabili conseguenze che la fine della guerra fredda hanno avuto per la NATO e per l'ONU. Mentre Boutros Ghali coglieva l'occasione per rilanciare il ruolo delle Nazioni Unite quale organizzazione di sicurezza collettiva, purtroppo scoppiavano in tutto il mondo un gran numero di conflitti regionali – congelati ma non risolti durante la guerra fredda – e l'ONU si è trovata non attrezzata a far fronte a tali sfide, anche perché non si era voluto dare attuazione agli articoli del suo Statuto che prevedono la creazione di uno stato maggiore permanente per gestire le operazioni di *peace keeping* e *peace enforcement*.

La NATO disponeva invece degli strumenti per intervenire e, per di più, era ed è l'unica organizzazione i cui interventi sono facilmente accettati dall'opinione pubblica e dal Congresso degli Stati Uniti, in una fase in cui è forte la tendenza a rinazionalizzare la politica estera. In tale contesto si è da più parti pensato che l'evoluzione in corso nell'Alleanza Atlantica potesse approdare a una dimensione di sicurezza collettiva, facendo sostanzialmente della NATO un'organizzazione regionale inquadrabile nel sistema delle Nazioni Unite.

Già nel 1991 il concetto strategico dell'Alleanza, approvato al vertice di Roma, conteneva *in nuce* questa evoluzione e prefigurava quelle nuove missioni che sono state poi codificate nel vertice di Washington. Peraltro anche il Senato italiano, nell'approvare l'allargamento della NATO ai tre nuovi stati membri, adottò un ordine del giorno in cui si invitava il Governo a promuovere con adeguate iniziative la trasformazione dell'Alleanza nel senso già indicato.

Pertanto, se si può condividere sotto il profilo storico-politico la continuità nel processo di evoluzione dell'Alleanza, è lecito attendersi dal Governo una maggiore attenzione ai documenti approvati dal Parlamento e una reale disponibilità al confronto parlamentare, prima e nel corso dei negoziati che conducono alla sottoscrizione di importanti accordi internazionali. Peraltro un serio dibattito in Assemblea prima del vertice di Washington avrebbe anche rafforzato la battaglia che il Governo sta conducendo per la soluzione politica della crisi del Kosovo.

Infine il presidente Migone fa presente che non ritiene opportuno entrare in questa sede nella discussione sugli aspetti giuridici ed istituzionali della revisione della strategia della NATO, dal momento che la Commissione ha deciso di attivare le procedure informative per chiarire la complessa questione.

Il sottosegretario RANIERI assicura che il Governo non ha alcun problema ad accettare un approfondito dibattito in Assemblea, che si concluda con il voto di un documento impegnativo; se si ponesse poi un problema di ratifica del documento sottoscritto a Washington, anche i parlamentari hanno gli strumenti per poter promuovere tale procedura. Fa presente però che in nessun altro stato membro della NATO è stata richiesta la ratifica del Nuovo concetto strategico, su cui vi sono stati invece dibattiti politici in Parlamento, prima o dopo il vertice di Washington.

Ribadisce che il documento in questione rappresenta un aggiornamento della politica di sicurezza dopo la guerra fredda, in una linea di continuità con il concetto strategico approvato nel 1991. Del resto nel dibattito parlamentare sul disegno di legge che autorizzò la ratifica dell'allargamento della NATO, come ha ricordato il Presidente, erano già implicite le nuove missioni cui l'Alleanza è chiamata nella mutata realtà internazionale.

Per quel che concerne la legittimazione dell'ONU, richiama l'attenzione della Commissione sui paragrafi 15 e 31 del documento, che definiscono l'ancoraggio delle nuove missioni all'ONU nel senso desiderato da Francia e Italia. Il caso del Kosovo non può costituire un preceden-

te, nemmeno per gli Stati Uniti, date le circostanze storiche del tutto particolari che hanno imposto l'intervento della NATO.

Chiarisce poi il senso delle sue affermazioni sul diritto di veto, che nell'era della guerra fredda ha avuto certamente una funzione positiva, anche se ha limitato la capacità di intervento delle Nazioni Unite; ma nelle circostanze attuali l'esercizio di tale diritto rischia di trasformare il Consiglio di Sicurezza nel muto testimone delle ingiustizie subite dai più deboli.

Giudica alquanto azzardata la tesi secondo cui gli Stati Uniti abbiano voluto l'intervento nel Kosovo o la revisione della strategia della NATO per impedire all'Europa di costituirsi come soggetto politico autonomo. Al contrario, il Nuovo concetto strategico valorizza giustamente l'identità di sicurezza e di difesa europea e, contemporaneamente, al vertice di Washington è stata rilanciata la *partnership for peace* e si è dato nuovo impulso al partenariato con l'Ucraina.

Per quanto riguarda infine i possibili sbocchi della crisi del Kosovo, si augura che la via tracciata dal G8 possa portare a un accordo; considera comunque inaccettabile addossare alla NATO la responsabilità di un conflitto provocato dall'oltranzismo di Milosevic.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Ranieri e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 1999 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 424)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C03^a, 0009^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Il relatore MAGGIORE dà conto degli interventi recati dallo schema di decreto ministeriale per il 1999, primo anno del programma di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili all'estero per il periodo 1998-2004, previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 477. Con lo schema di decreto in esame il Ministro degli affari esteri autorizza in realtà la spesa di oltre 42 miliardi di lire, pari alla somma degli stanziamenti per il 1998 e il 1999, nonché dei residui di stanziamento per il 1996 e per il 1997 esistenti sullo stesso capitolo di bilancio.

Premesso che l'Italia possiede un cospicuo patrimonio immobiliare all'estero – spesso inadeguato alle attuali esigenze delle ambasciate e dei consolati, ma di difficile alienazione – fa presente che la ristrutturazione di tali sedi diventa spesso una scelta obbligata: è questo il caso delle ambasciate di Praga, di Sofia e di Londra, del Consolato generale

di San Francisco e della stessa ambasciata di Berlino, che sarà interamente restaurata dopo cinquanta anni di abbandono.

Nel caso dell'ambasciata a Washington, poiché le caratteristiche dell'immobile sede della vecchia cancelleria rendono possibile l'alienazione, si è preferito costruire *ex novo* la nuova sede su un terreno che era già di proprietà dello Stato, in una delle vie più prestigiose della capitale degli Stati Uniti. In altri casi sono stati previsti interventi di manutenzione straordinaria, resi necessari dall'usura del tempo, oppure dalla necessità di adeguare le condizioni di sicurezza delle sedi. Infine vi sono casi in cui i locali che ospitano la sezione consolare dell'ambasciata devono essere ampliati, come ad esempio nella sede di Bucarest, per facilitare il rilascio dei visti di ingresso in attuazione degli accordi di Schengen. In conclusione, tenuto conto che la legge finalizza il programma di interventi agli edifici che ospitano rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, nonché alloggi per il personale, il Relatore propone di esprimere parere favorevole.

Il presidente MIGONE avverte che, in base all'articolo 1 della legge n. 477 del 1998, il parere delle Commissioni parlamentari investe le scelte di priorità compiute dal Ministero. La Commissione non sarebbe invece competente a valutare la regolarità delle procedure o la congruità dei lavori sotto il profilo tecnico.

Il senatore TABLADINI prende al parola anzitutto per un richiamo al Regolamento, ritenendo scorretto che il Presidente solleciti la sostituzione dei senatore assenti, i quali potrebbero deliberatamente non partecipare alla votazione di un provvedimento per ragioni di ordine politico. Non spetta al Presidente della seduta dunque assumere iniziative che incidono sul libero orientamento di ciascun senatore.

Per quel che lo riguarda, dichiara di non voler condividere la responsabilità delle scelte effettuate dal Ministro degli affari esteri, anche perché la documentazione fornita alla Commissione è insufficiente e non consente di esprimere un reale giudizio nel merito degli interventi.

Il presidente MIGONE assicura che non avrebbe sollecitato la sostituzione di alcun senatore, se avesse avuto elementi per poter concretamente supporre un significato politico della sua assenza. Gli risulta invece che i senatori sostituiti dai rispettivi Capigruppo non avevano manifestato l'intenzione di non partecipare al voto. Peraltro la sua premura deriva dal fatto che il parere sul decreto in esame è stato previsto dalla legge n. 477 del 1998, in virtù di un emendamento approvato da parte della Commissione.

Il senatore TABLADINI ribadisce che, a norma di Regolamento, la decisione circa la sostituzione dei senatori assenti non compete al Presidente della Commissione.

Il senatore DI BENEDETTO precisa che partecipa ai lavori della Commissione in sostituzione del senatore Roberto Napoli, che è anche

presidente del suo gruppo parlamentare. Tale sostituzione non è stata sollecitata da nessuno, ma dipende dal fatto che il senatore Napoli non ha la possibilità di partecipare alla seduta.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara che si asterrà nella votazione della proposta di parere favorevole, poiché non tutti gli interventi indicati nello schema di decreto sembrano avere valide motivazioni. Ad esempio, l'ambasciata d'Italia ad Amman intende acquistare un terreno edificabile adiacente alla residenza dell'ambasciatore, solo per impedire che tale terreno sia acquistato dall'associazione «Fratelli musulmani».

Il senatore CORRAO ritiene che si dovrà modificare la legge n. 477, prevedendo che le Commissioni indichino le priorità prima che sia predisposto lo schema di decreto.

Il presidente MIGONE dichiara di condividere questa proposta, poiché l'effettiva valutazione delle priorità richiede una comparazione tra i vari interventi sollecitati dalle ambasciate. Invita inoltre il Relatore a sottolineare l'importanza delle opere di manutenzione straordinaria per non pregiudicare la funzionalità e il valore degli immobili.

Il relatore MAGGIORE, dopo aver precisato che gli elementi informativi disponibili sugli interventi consentono di esprimere un seppur sommario giudizio, propone di esprimere un parere favorevole integrato con le osservazioni del senatore Corrao e del presidente Migone.

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale, rinvia la votazione ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

161^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 14,40.**SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE A TARANTO*
(A007 000, C04^a, 0118^o)

Il senatore PALOMBO dà conto della visita effettuata ieri, martedì 11 maggio, alla base dei sommergibili della Marina e al Centro di Addestramento della Marina. Esprime profondo apprezzamento per l'elevata professionalità e la grande passione che è stato possibile riscontrare presso gli ufficiali e di sottufficiali incontrati; desidera poi rivolgere un particolare encomio al comandante del sommergibile «Longobardo» il Capitano di corvetta Graziani, al comandante del Gruppo sommergibili Capitano di vascello Ugazzi e all'Ammiraglio di divisione Ricci, che con molto garbo ha segnalato gli indiscutibili problemi che affliggono la Forza armata; si tratta purtroppo di indiscutibili carenze di organico cui sarebbe bene ovviare.

Il senatore LORETO esprime parimenti un giudizio positivo sulla visita che ha permesso di conoscere realtà poco note, sia sotto il profilo tecnologico – molto elevato – sia sotto l'aspetto degli scarsi organici. Lamenta la scarsità di fondi a disposizione della Forza armata.

All'ultima considerazione si associa il senatore GUBERT.

Il senatore MANCA suggerisce che la Commissione effettui una visita alle basi aeree di Ghedi e di Istrana, i cui reparti colà dislocati sono attualmente impegnati nelle missioni nei Balcani.

Il PRESIDENTE condivide la proposta, ma reputa preferibile far coincidere tali visite esplorative con l'imminente esame del disegno di

legge, in corso di approvazione alla Camera dei deputati, volto a disincentivare l'esodo dei piloti dell'Aeronautica militare.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio 1999.

Il PRESIDENTE rende noto che sono stati emessi i prescritti pareri anche dalle commissioni Affari Esteri e Finanze sul disegno di legge in titolo e dalla commissione Bilancio sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario BRUTTI sollecita l'approvazione senza modificazioni del provvedimento in titolo.

Si procede – accertata la presenza del numero legale – all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, che con l'avviso contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono separatamente posti ai voti e respinti, pur se il senatore PELLICINI aveva preannunciato il voto favorevole e nonostante la disponibilità del presentatore ad una riformulazione del secondo emendamento.

Il senatore MARINO illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5, precisando che il primo è da intendersi come subordinato al secondo che egli considera come emendamento-base. Ricorda i limiti che il governo italiano fissò nel momento in cui deliberò la partecipazione alle operazioni NATO.

Altresì chiede che abbia luogo il momentaneo accantonamento dell'emendamento 1.3, modificativo del comma 2, e che la Commissione si esprima dapprima sull'emendamento 1.5, aggiuntivo di un comma dopo il comma 2.

Conviene la Commissione.

Il relatore NIEDDU esprime avviso contrario agli emendamenti 1.3 e 1.5, anche se di quest'ultimo auspica prioritariamente il ritiro.

Il sottosegretario BRUTTI esprime avviso conforme a quanto dichiarato dal relatore. Si sofferma poi sulle preoccupazioni manifestate

dal senatore Marino, che dichiara di comprendere pienamente. Si riserva comunque di riformulare in Aula le esigenze manifestate.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.3 e 1.5 sono respinti, dopo che il senatore PELLICINI aveva espresso avviso contrario all'approvazione.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.4, che con l'avviso contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO è respinto, dopo che il senatore PELLICINI aveva espresso avviso favorevole ad esso.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.6 che, con l'astensione del senatore MARINO e la contrarietà del senatore PELLICINI e l'avviso contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il relatore NIEDDU, accogliendo un invito in tal senso del sottosegretario BRUTTI, ritira l'emendamento 2.3 e al contempo si dichiara contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario BRUTTI è del medesimo avviso sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Pur dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore GUBERT, gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 3.1.

Il senatore MARINO illustra gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Il relatore NIEDDU ritira l'emendamento 3.5 ed esprime avviso contrario a tutti i residui emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MANCA, dato conto di un'imprecisione linguistica adottata dal governo allorché ricorre riduttivamente nel comma 1 alle parole «sistema d'arma», esprime avviso contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Il relatore NIEDDU è contrario agli emendamenti, anche se condivide il contenuto dell'emendamento 3.4; tuttavia invita il presentatore a ritirarlo. Qualora ciò non avvenisse, ne auspica la reiezione. Chiarisce che la locuzione adottata al comma 1 e relativa ai «sistemi d'arma» va

intesa – come giustamente segnalato dal senatore Manca – in senso estensivo.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 3.2.

Il senatore GUBERT lamenta l'assenza di attenzione dalla maggioranza verso il suo emendamento 3.1, per il quale comunque insiste perché venga posto ai voti.

Il sottosegretario BRUTTI si associa a quanto dichiarato dal relatore verso gli emendamenti.

Il senatore GUBERT preannuncia voto favorevole all'emendamento, che tuttavia, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti residui sono respinti.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 4.

Il senatore GUBERT lo illustra.

Dopo che il relatore NIEDDU e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso avviso contrario, esso è posto ai voti e respinto.

È parimenti respinto l'emendamento 5.1, illustrato dal senatore Gubert, contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 6.

Il senatore GUBERT lo illustra.

Dopo che il relatore NIEDDU e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso avviso contrario e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, esso è respinto.

Il PRESIDENTE dà notizia di aver ricevuto una comunicazione scritta dal senatore Semenzato con la quale comunica il ritiro degli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 – nei confronti dei quali la Commissione Bilancio aveva espresso parere contrario –, con riserva di ripresentare in Assemblea nuove proposte emendative ed ordini del giorno interpretativi.

Esaurito l'esame degli emendamenti presentati, si procede al voto sul conferimento di un mandato al relatore perché riferisca favorevolmente all'Assemblea.

Il senatore MARINO sottolinea il suo dissenso più netto verso ogni forma di impiego del contingente italiano che non sia a natura umanitaria.

Il senatore GUBERT esprime un giudizio tendenzialmente favorevole al decreto, pur lamentando la mancata approvazione dei suoi emendamenti.

Il senatore PALOMBO, rievocata la formazione professionale dei soldati – che non sono addestrati a compiti per i quali sarebbero più adatti gli obiettori di coscienza –, preannuncia voto favorevole.

Il senatore MANCA rende noto che il suo Gruppo voterà in senso favorevole, pur contestando certe linee ondivaghe delle variegate forze politiche che sostengono il Governo.

I senatori AGOSTINI e LORETO preannunciano voto favorevole.

Il sottosegretario BRUTTI manifesta compiacimento per il leale appoggio espresso dall'opposizione e apprezza la compattezza della maggioranza. Ribadisce al senatore Marino che il governo condivide le preoccupazioni manifestate.

La Commissione quindi conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul decreto in titolo, pur con il voto contrario del senatore Marino.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»
(R048 000, C04^a, 0003^o)

Riprende l'Indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 aprile, allorché il Presidente Agostini presentò la bozza di relazione conclusiva.

Intervengono i senatori PALOMBO, MANCA, AGOSTINI e SEMENZATO.

Quindi il seguito dell'indagine è rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza
(R050 002, C04^a, 0001^o)

Riferisce il senatore LORETO segnalando la drammaticità del problema in titolo. Ricorda il carattere fortemente elusivo della risposta del governo ad una sua recente interrogazione. Propone l'approvazione di una risoluzione che impegni il governo a disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti adottati dal Capo di Stato Maggiore dell'Eserci-

to con i quali sono stati richiamati nella Forza armata gli ufficiali medici operanti presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza.

Perplessità esprime il senatore PALOMBO, pensoso dei problemi che assillano il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e chiede il ricorso ai riservisti.

Il senatore GUBERT esprime perplessità nei confronti della proposta contenuta all'interno della relazione del senatore Loreto.

Il senatore AGOSTINI aderisce a quanto proposto dal relatore e preannuncia voto favorevole, auspicando al contempo la conclusione dell'esame del disegno di legge sulla Sanità militare.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore LORETO che difende i contenuti della sua proposta, considerato che la istituzione dei ruoli tecnico-logistici consentiranno all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza di poter riorganizzare autonomamente i propri comparti sanitari.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3978**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole: «15 febbraio» con le parole; «24 aprile».

1.1

GUBERT, PORCARI

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1.» fino alla fine del comma con le parole seguenti: «in appoggio all'intervento militare contro la Serbia deciso dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999».

1.2

GUBERT, PORCARI

Al comma 2 sostituire la parola «internazionali» con le altre «umanitarie in atto nei due paesi».

1.3

MARINO, MANZI

Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: «e l'appoggio all'intervento militare contro la Serbia deciso dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999».

1.4

GUBERT, PORCARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali» e dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. I contingenti di cui ai commi precedenti sono impiegabili in

territorio macedone e albanese al solo fine di garantire condizioni di sicurezza alle missioni umanitarie in atto».

1.5

MARINO, MANZI

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole da: «il trattamento di missione all'estero» sino alle parole «ridotta all'80 per cento» con le seguenti: «un assegno straordinario di importo equivalente all'80 per cento del trattamento di missione all'estero».

1.6

GUBERT

Art. 2.

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «A copertura del maggiore onere è ridotto fino a concorrenza dello stesso e per la sua durata il numero di militari da chiamare al servizio militare di leva».

Di conseguenza sopprimere il comma 2.

2.1

GUBERT

Al comma 4 dopo le parole «di cui al comma 3», inserire le seguenti parole: «che abbiano prestato servizio nelle missioni militari all'estero di cui all'articolo 1».

2.2

GUBERT

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in base all'articolo 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze Armate possono essere altresì reclutati tra i giovani che abbiano contratto ferma volontaria di un anno ai sensi delle norme che seguono:

a) I giovani possono contrarre una ferma volontaria di anni uno. Tali giovani sono disponibili per l'assegnazione a Comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

b) Ai militari in ferma volontaria di anni uno, si applicano le norme di stato giuridico, di avanzamento e regolamentari valide per i

volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatte salve le norme specifiche che seguono:

1) Ai volontari in ferma volontaria di anni uno compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, da un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;

2) Ai suddetti Volontari in ferma volontaria di anni uno si applicano le norme per il proscioglimento valide per i Volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

3) I suddetti volontari in ferma volontaria di anni uno possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale Volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.

I reclutamenti annuali di cui al presente comma sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.

Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve».

2.3

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1 sopprimere le parole «in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato,» e le parole «senza limiti di spesa».

3.2

MARINO, MANZI

Al comma 1 sostituire le parole: «Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2» con le seguenti parole: «Ogni qual volta le Forze armate italiane siano impegnate in missioni all'estero per interventi di natura militare o per interventi umanitari di emergenza» nonché sostituire le parole: «a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma» con le seguenti parole: «ai Paesi interessati alle missioni».

3.1

GUBERT, PORCARI

Al comma 1 sopprimere le parole «senza limiti di spesa».

3.3

MARINO, MANZI

Al comma 1 dopo le parole «a cedere in uso mezzi» aggiungere le altre «per necessità civili».

3.4

MARINO, MANZI

Dopo il comma 2, inserire i commi 3 e 4 seguenti:

«3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze Armate, al fine di realizzare il riordino e la semplificazione della disciplina e lo snellimento delle procedure, tenendo particolare conto delle esigenze connesse agli interventi in occasione di calamità naturali e di missioni internazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal precedente comma 3 cessa l'efficacia dei seguenti regolamenti: regio decreto 17 marzo 1932, n. 365; regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167; decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451».

3.5

IL RELATORE

Art. 4.

Premettere all'articolo le seguenti parole: «Qualora rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 3,».

4.1

GUBERT

Art. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: «il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania» con le parole seguenti: «il sostegno al miglioramento delle strutture pubbliche dell'Albania».

5.1

GUBERT

Art. 6.

Al comma 1 sostituire le parole: «del Kosovo» con le seguenti parole: «provenienti dalla Repubblica Federale di Jugoslavia».

6.1

GUBERT, PORCARI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire l'adozione di misure straordinarie di accoglienza e di assistenza, a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica Federale Jugoslava (RFJ) che hanno dovuto abbandonare i luoghi di abituale dimora a causa dell'esposizione a condizioni di grave rischio e pericolo per l'incolumità personale, anche in relazione agli eventi bellici in atto nelle aree di provenienza, è ammesso l'ingresso sul territorio nazionale, in deroga alla normativa vigente in materia, delle seguenti categorie di rifugiati, senza alcuna discriminazione di carattere etnico e religioso:

a) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che hanno familiari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a qualsiasi titolo dalle autorità italiane o che hanno titolo alla regolarizzazione del soggiorno, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che versano in condizioni di particolare vulnerabilità, ovvero fanno parte di nuclei familiari composti prioritariamente da donne e minori, minori non accompagnati, anziani in condizioni precarie di salute, persone che necessitano di assistenza e cure mediche non disponibili in loco, allo scopo di garantire loro la protezione o le cure necessarie;

c) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che sono in età di leva o richiamati alle armi, che risultano disertori obiettori di coscienza.

2. Ai fini dell'ammissione sul territorio nazionale, ai sensi del presente articolo, le rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi interessati, le strutture ministeriali dislocate in Albania e gli uffici della Polizia di frontiera, rilasciano un nulla osta all'ingresso, finalizzato all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, rinnovabile, valido per ricongiungimento familiare, lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2, qualora i richiedenti siano sprovvisti di passaporto valido o documento equipollente, le autorità competenti dispongono adeguate modalità per la loro identificazione, compresa l'autocertificazione di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali finalità, le autorità competenti si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni non governative (ONG), degli organismi umanitari e delle associazioni di volontariato operanti all'estero e sul territorio nazionale.

4. Le autorità di Pubblica Sicurezza adibite agli uffici di polizia di frontiera, nell'attuazione delle norme di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6 e all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottano disposizioni specifiche per i cittadini della RFJ di cui al comma I, al fine di garantire il loro non respingimento e la loro tutela.

5. Ai fini dell'ammissione in Italia dei cittadini di cui al comma 1, lettera a), per familiari si intendono tutti i parenti entro il terzo grado nonché, in casi eccezionali e per giustificati motivi, anche i parenti entro il quarto grado. Data l'eccezionalità della situazione regolamentata dal presente articolo, il familiare titolare di permesso di soggiorno o avente diritto alla regolarizzazione del soggiorno ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è esentato dagli obblighi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Al fine di consentire la riunificazione familiare dei cittadini RFJ di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, dispone modalità semplificate utili alla definizione e alla documentazione dei nuclei familiari.

6. Gli interventi straordinari di cui al presente articolo, sono diretti a contribuire a fronteggiare la necessità di accoglienza ed assistenza e di soccorso dei profughi e degli sfollati di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali. A tal fine, gli interventi di cui al presente articolo sono diretti a fronteggiare le esigenze dei soggetti di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto e al trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli

stessi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria ivi comprese attività proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso e per l'accoglienza dei profughi e dei rifugiati.

8. Gli interventi di assistenza e di accoglienza di cui al comma 6 sono promossi di intesa con le amministrazioni competenti. A tal fine sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

9. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui al comma 10, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dal comma 7. I funzionari di cui al presente comma, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 7 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

conseguentemente, nel titolo, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «interventi straordinari di carattere umanitario a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica Federale Jugoslava (RFJ) e».

6.0.1 SEMENZATO, MANCONI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario finalizzati all'assistenza degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della *ex* Jugoslavia di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di lire per l'anno 1999 e di 12.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.000 milioni per il 1999 e a lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.0.2

SEMENZATO, MANCONI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

191ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico e il Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Dicastero, Dottor Barca.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C05ª, 0021ª)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica D'amico e del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Dicastero

(R048 000, C05ª, 0001ª)

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 5 maggio 1999.

Il sottosegretario D'AMICO, nel replicare agli interventi svolti nella scorsa seduta, pur riconoscendo la complessità delle procedure per la

realizzazione del programma di sviluppo del Mezzogiorno per gli anni 2000-2006, fa presente che sono stati rispettati i tempi programmati in modo tale da consentire che l'erogazione delle risorse avvenga sin dall'inizio dell'esercizio 2000, ricordando, con riferimento alla programmazione negoziata, che la semplificazione realizzata ha consentito di pervenire in tempi estremamente rapidi alla conclusione dei nuovi patti. Tra le modifiche più rilevanti, segnala, peraltro, l'opzione relativa all'ambito di decisione dell'Amministrazione che delibera ora sul patto nella sua interezza e non più sul singolo progetto.

In relazione alle osservazioni relative alla possibilità di applicare tali strumenti anche nel Centro-Nord, ritiene auspicabile che le procedure della programmazione negoziata siano estese anche a tali aree mediante il coordinamento delle azioni tra associazioni di categoria e istituzioni locali, prescindendo da uno stanziamento straordinario di risorse. Ritiene, peraltro, necessario che la programmazione negoziata rientri nell'ambito della programmazione regionale, non potendo risultare indipendente da un contesto più complessivo. Per quanto riguarda «Sviluppo Italia», fa presente che il Tesoro intende specificare tra le funzioni proprie di tale società quella del raccordo tra i diversi patti territoriali, al fine di consentire una maggiore diffusione delle informazioni su condizioni di efficacia e risultati. In relazione al ricorso ad un soggetto esterno per l'assistenza tecnica rispetto ad una funzione assegnata alla pubblica amministrazione, ricorda che la riorganizzazione del Ministero del tesoro e la riqualificazione della struttura dal punto di vista tecnico non sembra realizzabile in tempi rapidi.

Con riferimento alla richiesta del senatore Figurelli, dopo aver brevemente ricordato che nella delibera CIPE relativa ai completamenti sono previsti rigorosi vincoli in relazione all'analisi di impatto ambientale, fa presente che il progetto della diga di Blufi era stato specificamente indicato dalla Regione siciliana come priorità per il completamento ed è stato classificato al quinto posto in base al punteggio complessivo, rientrando in tal modo nella quota preassegnata a ciascuna regione.

Prende la parola il dottor BARCA, soffermandosi sulla attività del Nucleo di valutazione. Nel sottolineare che il percorso di rafforzamento della capacità tecnica delle amministrazioni, sia centrale che locali, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'intera politica di sviluppo, osserva che il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici è stato impegnato, in particolare, nella implementazione dell'attività di valutazione *ex ante* ed *ex post*, nel supporto tecnico delle regioni e degli enti locali, nella formazione professionale. Si è proceduto prioritariamente alla definizione di obiettivi e di indicatori di impatto degli investimenti, anche considerando effetti economici e sociali, al fine di rendere valutabili e misurabili i risultati delle azioni di intervento. Tale percorso è stato accompagnato da un programma di valutazione micro e macroeconomica, anche al fine di inserire le previsioni in un quadro complessivo unitario. Per quanto riguarda il monitoraggio, quasi inesistente nell'ambito del precedente quadro comunitario di sostegno, sottolinea gli interventi per la predisposizione degli strumenti necessari per la valutazione

dello stato di attuazione degli investimenti, tra cui ricorda la recente approvazione delle disposizioni contenute nel collegato ordinamentale e il progetto di costituzione di una banca dati. Dopo aver ricordato la competenza dell'Unità di verifica nella attività di semplificazione delle procedure, evidenzia i risultati positivi nell'individuazione di criteri trasparenti per la ripartizione di risorse tra regioni.

Il dottor Barca fa poi presente che all'Unità di valutazione fanno capo sei importanti attività, quali: l'assistenza tecnica alle regioni, nel cui ambito rientrano la redazione dei rapporti interinali regionali, l'attuazione di singole iniziative legislative, l'elaborazione dei piani operativi regionali; l'individuazione dei metodi premiali ai fini dell'assegnazione delle risorse, soprattutto attraverso la creazione del metodo e la divulgazione delle informazioni; il sostegno allo sviluppo locale attraverso la definizione delle graduatorie e la costruzione di un sistema di indicazioni di base per la messa a rete dei patti territoriali; il supporto tecnico alla segreteria del CIPE, che ha già prodotto risvolti positivi in occasione della redazione dei rapporti interinali; la migliore definizione dei rapporti centro-periferia anche attraverso l'elaborazione di documenti specifici come ad esempio quello redatto in occasione della Conferenza di Catania; il rafforzamento dell'analisi statistica territoriale. Soffermandosi poi sull'attività dell'Unità di verifica, precisa che essa si articola in parte sulla definizione dei rapporti ereditati dal passato (come ad esempio il monitoraggio sulle pendenze dell'ex Agenzia per il Mezzogiorno, che potrebbe portare ad un consistente defianziamento pari a circa 200 miliardi), in parte su nuove funzioni che comprendono principalmente l'attuazione dei completamenti, degli accordi quadro e delle intese istituzionali di programma, la verifica sull'attuazione delle iniziative imprenditoriali finanziate attraverso i primi dodici patti territoriali - ai quali è stato erogato un elevato volume di risorse - e l'avvio, d'intesa con il Ministero dell'industria e secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, di un rapporto sull'efficacia della legge n. 488 del 1992.

Vengono posti ulteriori quesiti dai senatori presenti.

Il senatore TAROLLI, denunciando la palese dissociazione esistente tra le politiche di coesione promosse a livello locale e quelle nazionali, chiede quali iniziative il Governo abbia assunto per promuovere una migliore comunicazione dei vari livelli di programmazione interessati dai patti territoriali.

Il presidente COVIELLO chiede sulla base di quali parametri sia stata individuata la quota premiale applicata nel riparto delle risorse destinate ai completamenti e se le dichiarazioni sulle quali essa sembra basarsi siano state verificate. Chiede altresì chiarimenti sulle funzioni assegnate al Dipartimento e quelle proprie dell'Agenzia «Sviluppo Italia», nel senso che sembra profilarsi una differenziazione che vede il Dipartimento impegnato nell'assistenza tecnica agli enti locali e l'Agenzia più focalizzata sul rapporto con le imprese. Chiede

infine notizie in merito all'eventuale ridefinizione in essere dei contratti d'area.

Il senatore PIZZINATO chiede in primo luogo chiarimenti sul raccordo tra la definizione dei nuovi ruoli programmatici delineati nel sistema di programmazione negoziata e le disposizioni sui distretti economico-produttivi e sul ruolo del CIPE contenute nel collegato ordinamentale sugli investimenti appena approvato dal Senato. A suo avviso, attraverso le intese già stipulate, va prendendo corpo un processo di regionalizzazione di interi capitoli di bilancio dello Stato sulla base degli accordi intercorsi tra enti locali e regioni da una parte e regioni e Stato dall'altra. Sarebbe pertanto necessaria una puntualizzazione sull'utilizzo dei diversi strumenti e più chiare indicazioni per salvaguardare il ruolo degli enti locali, soprattutto nelle aree territoriali più deboli del Paese, ricomprese negli obiettivi 1 e 2. Dopo aver sottolineato che fino a questo momento gli strumenti della programmazione negoziata non hanno ancora esplicitato al meglio la loro funzione di accelerazione procedurale e riassetto degli equilibri tra centro e periferia, chiede se il Dipartimento intenda utilizzare tali strumenti anche in ambiti diversi da quelli comportanti la concessione di incentivi, come ad esempio il settore urbanistico.

Il senatore MORANDO chiede conferma dell'utilizzo di risorse destinate ai contratti d'area per interventi sottoposti al vaglio comunitario, la cui realizzazione presenta pertanto tempi abbastanza lunghi.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver sollecitato una risposta più puntuale sull'entità e sui destinatari delle risorse già erogate, chiede se sia monitorata l'effettiva erogazione dal gestore alle imprese.

Il senatore FIGURELLI, nel ringraziare il Sottosegretario per le informazioni rese sulla diga di Blufi, ripropone la questione più generale alla quale egli faceva riferimento, che attiene ai criteri che si prescelgono per decidere quali completamenti effettuare. A suo avviso, molte opere pubbliche sono state finora intraprese sulla base di pressioni localistiche e fuori da qualunque logica di programmazione organica o di obiettiva utilità: il completamento di molte opere potrebbe pertanto rivelarsi inutile se non dannoso. Sarebbe quindi opportuno che il Governo informasse il Parlamento in merito alle verifiche eventualmente intraprese o previste per effettuare una selezione di questo tipo nell'ambito dei completamenti stessi. Chiede poi di conoscere l'orientamento del Governo sul contratto d'area di Gioia Tauro che ha suscitato tante polemiche nell'opinione pubblica, anche in relazione alle presenze di tipo mafioso che sembrano interessare il porto di Gioia Tauro.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver ricordato brevemente che il completamento delle opere è stato impostato privilegiando l'assegnazione della responsabilità a livello regionale per l'individuazione delle priorità, illustra i parametri utilizzati nella definizione dei punteggi, ricor-

dando segnatamente la coerenza con la programmazione regionale, lo stadio di progettazione disponibile, la presenza di cofinanziamenti regionali o locali, i tempi necessari per il completamento dell'opera, la qualità programmatica. Nel premettere che l'utilizzazione di un criterio su base premiale risulta utile nella misura in cui si realizzano assegnazioni diverse rispetto agli altri metodi di ripartizione, fa presente che una quota pari al 70 per cento delle risorse complessive è stata assegnata a ciascuna regione e da questa utilizzata per il completamento delle opere, seguendo per la scelta degli interventi la graduatoria effettuata a livello regionale sulla base dei parametri precedentemente illustrati. Il restante 30 per cento è stato ripartito sulla base di una graduatoria unica nazionale, cui ciascuna regione ha partecipato in competizione con le altre. Ricorda, peraltro, che la scelta dei parametri è stata approvata dalla Conferenza Stato-Regioni e che, grazie alla trasparenza delle procedure di assegnazione, non vi sono state contestazioni successive. Auspica, peraltro, che il processo di apprendimento consenta di presentare progetti corredati di caratteristiche tali da superare la disparità nelle assegnazioni delle risorse.

Dopo aver ribadito che una delle funzioni di «Sviluppo Italia» sarà quella di facilitare l'acquisizione di informazioni tra partecipanti ai patti, ricorda che – pur dovendo la programmazione negoziata rientrare nell'ambito della programmazione regionale – si è tuttora in una fase sperimentale, soprattutto in relazione alla capacità dei soggetti coinvolti di assumere le necessarie responsabilità. In relazione alla presunta sovrapposizione di competenze fra «Sviluppo Italia» e Dipartimento per le politiche di sviluppo, osserva che la prima costituisce uno strumento che consente di raggiungere gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso. In relazione ai problemi segnalati dal senatore Pizzinato, poiché non ritiene auspicabile non intervenire in attesa della definizione di tutti gli aspetti della questione, ritiene opportuno che si proceda nel percorso delineato, adeguando opportunamente gli interventi qualora risulti modificato il quadro di riferimento. Nel riconoscere il rischio che l'iniziativa degli enti locali più attivi possa penalizzare le realtà più deboli, ricorda che non risulta possibile imporre tali strumenti qualora non vi sia la volontà e la capacità di svilupparli sul territorio autonomamente. Quindi la previsione di meccanismi sostitutivi in caso di inadempienza non appare idonea poiché risulta necessario, per il successo di tali strumenti, il coinvolgimento delle amministrazioni, con l'esplicita assunzione delle responsabilità nella partecipazione.

Con riferimento ai contratti d'area, sottolinea i recenti interventi nella definizione delle aree in cui possono essere attivati, finalizzati a ridurre la discrezionalità e tenere conto della peculiarità dello strumento; per quanto riguarda l'assenso comunitario rispetto ad alcuni progetti, sottolinea che il soggetto intermediario del patto dovrebbe rendere esplicito che per alcuni interventi sono necessarie le autorizzazioni comunitarie. In relazione alla richiesta del senatore Azollini, ricorda che la scelta di mantenere i rapporti esclusivamente con il soggetto gestore – che a sua volta rappresenta i soggetti

locali presso l'amministrazione – è stata effettuata con lo scopo di privilegiare l'efficienza e la rapidità degli interventi.

Il presidente COVIELLO, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

309^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2223) VALLETTA ed altri: Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e Homo Aeserniensis di Isernia-La Pineta

(Esame e rinvio)

La relatrice BRUNO GANERI illustra il contenuto del disegno di legge, volto essenzialmente a riconoscere la dignità di museo nazionale ad un complesso museale – l'ex Monastero di Santa Maria delle Monache ad Isernia – che ospita raccolte di grande interesse. Ella si sofferma quindi ad illustrare le vicende del sito paleolitico di Isernia La Pineta, ove nel 1978 fu scoperto un eccezionale deposito di reperti paleolitici: si tratta delle tracce di un insediamento umano risalente a circa 736 mila anni fa, che dal momento della scoperta è stato oggetto di approfonditi studi da parte dell'Università di Ferrara e che ha attirato l'attenzione e l'interesse di studiosi da tutto il mondo. La ricchezza e la qualità dei reperti, infatti, consentono di ricostruire l'ambiente di vita dei nostri progenitori nei suoi diversi aspetti faunistici, paesaggistici e climatologici, portando a ridiscutere o affinare consolidate teorie scientifiche. La regione si è preoccupata di assicurare la sede espositiva più idonea ai reperti provenienti da tale sito, i quali sono esposti dal 1983 nel predetto complesso museale. L'obiettivo è quello di giungere a realizzare un centro museale tale da raccordarsi con i musei nazionali ed internazionali di

pari importanza e capace di rappresentare il terzo polo in un triangolo con Pompei e Paestum. Finora il Ministero per i beni e le attività culturali ha offerto alcuni contributi, il cui carattere episodico ha peraltro reso difficile assicurare la necessaria continuità ai lavori per il centro museale. In conclusione, la relatrice ricorda che il testo in esame propone anche la trasformazione della sezione staccata della Sovrintendenza esistente in Isernia in autonoma Sovrintendenza archeologica; ciò peraltro potrebbe essere considerato in un secondo tempo, rispetto al principale obiettivo della costituzione del nuovo museo nazionale.

Prima dell'apertura del dibattito, interviene il sottosegretario LOIERO, il quale esprime il sostanziale favore del Governo per l'iniziativa in esame, che riconosce l'importanza di un bene del patrimonio culturale sito nel Mezzogiorno; suscita invece perplessità la norma relativa alla Sovrintendenza, che potrebbe essere stralciata per un opportuno approfondimento.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore BISCARDI sottolinea l'eccezionale valore storico e monumentale del complesso di Santa Maria delle Monache, confermato dalla decisione del Ministero di assegnarvi sei dei mille nuovi posti di assistente recentemente messi a concorso. Quanto al problema della Sovrintendenza, egli ricorda che l'unica esistente nel Molise unifica in sé le competenze in materia archeologica, nonché sui beni ambientali, architettonici, artistici e storici, nonostante che nella regione vi sia una ricchissima stratificazione di beni culturali concernente le epoche e civiltà più diverse. Conclude osservando che, una volta aggiornata la clausola di copertura finanziaria, alla luce dell'ampio consenso esistente si potrebbe chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore ASCIUTTI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla relatrice nella sua pregevole illustrazione, osserva che sarebbe opportuna una complessiva revisione nell'assetto degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali diffusi su tutto il territorio nazionale. Concorda dunque sulla soppressione del comma 2 dell'articolo 1 e preannuncia che, risolvendo il problema della copertura finanziaria, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento, né si opporrà al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore NAVA, esprimendo a sua volta vivo apprezzamento per la relazione ed in particolare per il suo richiamo alle più antiche radici della civiltà nel Mezzogiorno, plaude all'iniziativa in esame, ricordando anche l'importanza del sito archeologico di Saepinum. Osserva quindi che il testo in esame potrebbe essere ulteriormente arricchito sotto il profilo dello spessore culturale e didattico e prospetta l'opportunità di conferire analogo riconoscimento formale a siti archeologici di grande rilievo esistenti nell'area sannita.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma anch'egli sull'esigenza di un riordino nella rete delle Sovrintendenze e osserva come l'iniziativa in

esame si collochi nel quadro di un ripensamento circa il ruolo dei musei e delle sovrintendenze in rapporto al territorio: cita al riguardo il caso di un piccolo museo archeologico posto a Casalmaggiore, nel Cremonese, i cui reperti, per una decisione della competente sovrintendenza che ha colpito dolorosamente la comunità locale, saranno trasferiti a Milano.

Il senatore BEVILACQUA dichiara che, sulla base degli elementi illustrati dalla relatrice, il Gruppo Alleanza nazionale è orientato ad esprimere il suo consenso, né si opporrà al trasferimento alla sede deliberante. Occorrerà tuttavia aggiornare la copertura finanziaria e sarebbe opportuna una verifica tecnica sulla congruità dello stanziamento previsto.

Il senatore VALLETTA ringrazia la relatrice per l'approfondita e partecipata relazione e la Commissione per l'attenzione prestata ad un bene culturale che appartiene non solo al patrimonio di Isernia e del Molise, ma a tutto il Paese. D'altra parte, è importante valorizzare quelle potenziali ricchezze presenti nel Mezzogiorno che possono svolgere un ruolo prezioso per lo sviluppo sociale, civile ed economico. Quanto alla norma finanziaria, egli osserva che la quantificazione dello stanziamento dovrebbe essere tuttora sufficiente a completare la sede museale e a consentirne l'inserimento nel circuito delle principali istituzioni nazionali ed internazionali, mentre la copertura – correttamente formulata all'epoca della presentazione del disegno di legge – andrà naturalmente aggiornata.

Il senatore MASULLO esprime il consenso del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge, rilevando positivamente l'attenzione portata anche al patrimonio culturale di epoca pre-romana. Giudica poi importante il disegno di legge nella prospettiva di una ridefinizione del rapporto fra sovrintendenze, musei e territorio, tale da incidere fra l'altro sulla configurazione stessa del così detto turismo culturale. Si supera infatti la storica tendenza a concentrare i reperti diffusi sul territorio in pochi musei nelle grandi città (che diventavano poli di attrazione per quel turismo qualificato) a favore della creazione di una rete diffusa sul territorio, capace di svolgere una importante funzione culturale e didattica per le comunità locali e di attrarre turismo. In tale prospettiva, suggerisce che accanto ai musei vengano restaurati anche edifici minori, da adibire a foresterie per il turismo culturale e didattico sull'esempio già praticato in altri paesi europei.

Concluso il dibattito, la Commissione conviene – su proposta del Presidente OSSICINI – di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 18 maggio alle ore 20.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BEVILACQUA chiede, anche a nome del senatore Marri, la riapertura del termine – in scadenza oggi – per la presentazione

degli emendamenti al disegno di legge n. 3974, concernente il finanziamento dei beni culturali.

Su proposta del PRESIDENTE, senza discussione, la Commissione conviene sulla fissazione del predetto termine a martedì 18 maggio alle ore 20.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente OSSICINI avverte che la seduta pomeridiana, già prevista alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,30 e che, fra i diversi argomenti all'ordine del giorno, saranno esaminati prioritariamente la riforma delle accademie e dei conservatori e successivamente gli atti del Governo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

310^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti

(179) MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive

(1116) *COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) *NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) *SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) *SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

– e **petizione n. 129** e **voto regionale n. 153** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione aveva deliberato l'accantonamento dell'articolo 1 e si era avviato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Egli rende altresì noto che sono stati presentati, rispettivamente dal relatore Asciutti e dal senatore Lombardi Satriani, gli emendamenti 2.39 (ulteriore nuovo testo) e 2.38 (ulteriore nuovo testo), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, intendendosi con ciò ritirati gli emendamenti 2.39 (nuovo testo) e 2.38 (nuovo testo), pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il relatore ASCIUTTI ricorda come la discussione circa gli emendamenti all'articolo 2, intrapresa nella seduta di ieri, fosse stata sospesa per consentire un più approfondito vaglio tecnico e raffronto – in relazione al problema delle equipollenze dei titoli – fra l'emendamento a sua firma e quello presentato dal senatore Lombardi Satriani, al fine di convergere su un testo unitario. Ricorda altresì come lo stesso emendamento a sua firma fosse, in ampia misura, il risultato di una collazione di diverse proposte emendative presentate da alcuni senatori. Indi passa all'illustrazione dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), da lui presentato, ponendo in sistematico rilievo i punti di diversità rispetto all'emendamento 2.38 (ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Lombardi Satriani.

Dei due emendamenti testé ricordati, i primi quattro commi recano identico dispositivo. Il comma 5 si differenzia in quanto, nel testo dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), si prevede espressamente: che i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale valgano «anche ai fini dell'insegnamento»; che possano sostenere gli esami presso le istituzioni predette esclusivamente i candidati ad esse iscritti (al fine di evitare che il candidato si rechi presso l'istituzione solo per sostenere l'esame finale); che con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), siano dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i diplomi di laurea, al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne sia prescritto il possesso. Quest'ultima previsione – segnala – rappresenta la riprodu-

zione del dispositivo dell'articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990, con gli adattamenti resi necessari dall'innesto sulla nuova disciplina in materia di alta formazione artistica e musicale. Inoltre, prosegue il relatore, al comma 6 è specificato che gli incarichi di insegnamento conferiti concernano solo i nuovi incarichi e al comma 7 non compare la previsione che i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica siano relativi ai docenti. Ancora, l'articolo 2-*bis*, comma 3, è stato formulato in modo da ricomprendere, ai fini della rappresentanza nel CNAM, anche l'Accademia d'arte drammatica e gli istituti musicali paraggiati, riparando a una omissione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI espone le ragioni che hanno condotto alla presentazione di due emendamenti a distinta firma, sua e del relatore, pur dopo una ricognizione volta a elaborare un unico testo che potesse essere sottoscritto da ambedue. La scarsa disponibilità di tempo non ha purtroppo consentito di fugare tutti gli elementi di dubbio circa la piena corrispondenza e omogeneità delle due proposte emendative fra loro, che pertanto sono state presentate dai sottoscrittori in forma distinta. In effetti, una più accurata e analitica disamina, quale consentita dall'intervento svolto dal relatore, rivela come quelle che parevano modeste divaricazioni siano in realtà diversità tutt'altro che marginali. Nella proposta del relatore, infatti, nuovamente compaiono elementi che parevano espunti a seguito dell'andamento del dibattito, come ad esempio il riferimento ai requisiti di qualificazione delle sole istituzioni, non anche dei docenti, in un'ottica dunque che collide con quella da lui costantemente rappresentata nella discussione. Questa ed altre difformità presenti nei due emendamenti, pur nella loro ultima formulazione, disvelano una differenziazione che non può dirsi solo formale o di scarso rilievo, investendo di contro la rispettiva ispirazione di fondo. Ribadisce che nella sua proposta sono contemplati elementi qualificanti l'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale, non tutti ricompresi nella proposta del relatore.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda come la discussione nella seduta scorsa si fosse interrotta nel momento dell'esame delle disposizioni concernenti l'equiparazione tra titoli. Fa presente a questo riguardo che le procedure per l'equipollenza dei titoli sono stabilite da disposizioni legislative ordinamentali – in particolare, la legge n. 341 del 1990 – cui non può non rinviarsi, pena l'introduzione di elementi di incongruenza nel sistema. Si spiega così il rinvio alle disposizioni vigenti recato dall'articolo 2, comma 5, così come formulato nell'emendamento 2.38 (ulteriore nuovo testo), cui egli ritiene di aderire, non potendosi statuire equipollenze specifiche per legge.

Per quanto concerne il complessivo dispositivo dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo) presentato dal relatore, suggerisce talune parziali riformulazioni, al cui accoglimento condiziona il proprio parere favorevole. In particolare, per quanto concerne l'articolo 2, comma 5, il riferimento «anche ai fini dell'insegnamento» pare ultroneo in quanto involge disciplina recata da altre fonti; è inoltre da sopprimere il perio-

do secondo cui «possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni», che rappresenta una previsione contraddittoria o superflua, visto che in materia vi sono norme generali e, per altri profili, vi saranno le previsioni dei regolamenti e degli statuti delle istituzioni medesime. Al medesimo comma, dovrebbe essere poi espunto il riferimento ad un parere «conforme» del CNAM, mentre – per quanto attiene all'equipollenza tra i titoli di studi rilasciati dalle presenti istituzioni con i diplomi di laurea – sarebbe invece opportuno fare riferimento ai titoli universitari nella loro generalità, senza limitarsi a solo una loro tipologia.

In ordine al comma 6, suggerisce di sopprimere il riferimento ai «nuovi» incarichi. Al comma 7, ragioni di buona redazione del testo suggeriscono di specificare che si richiama, dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il comma 2. Inoltre, è da inserire il riferimento ai requisiti di qualificazione dei docenti (come prevede l'emendamento 2.38, ulteriore nuovo testo), rimanendo con ciò inteso che non si fa questione di valutare i singoli docenti bensì il personale docente nel suo complesso, attivo nell'istituzione considerata, la quale – non va dimenticato – si configura come istituzione di alta formazione. Riguardo infine all'articolo 2bis, comma 3, è invece condivisibile la formulazione prospettata dal relatore circa la rappresentanza in seno al CNAM.

Esprime conclusivamente parere favorevole all'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), a condizione che vi siano apportate le modifiche sopra illustrate.

Il relatore ASCIUTTI ribadisce le ragioni che lo avevano indotto a far riferimento, nella stesura dell'articolo 2, comma 5, ad una validità anche ai fini dell'insegnamento dei titoli rilasciati, dichiarandosi peraltro disposto a sopprimere tale inciso (secondo la proposta del Sottosegretario), nel presupposto che si producano per quei titoli gli effetti comunque conseguenti agli altri titoli universitari. Nell'espungere altresì il terzo periodo del comma 5, chiede invece al Sottosegretario, per quanto riguarda l'equipollenza, se il riferimento a titoli di studi universitari, senza ulteriore specificazione, possa dirsi sufficientemente chiara.

Il sottosegretario GUERZONI fornisce assicurazioni circa il carattere non equivoco della dizione «titoli di studi universitari», ai fini dell'equipollenza tra titoli.

Il relatore ASCIUTTI si dichiara conseguentemente disponibile a riformulare l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, sostituendo le parole «i diplomi di laurea» con quelle «titoli di studi universitari» e sopprimendo la parola «conforme», così come accetta di sopprimere, al comma 6, la parola «nuovi» in riferimento agli incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio. Accoglie infine la proposta a riferire, al comma 7, i requisiti di qualificazione anche ai docenti, sulla base della netta assicurazione fornita dal Governo sul fatto che non ne consegua altra valutazione che quella dell'istituzione nel suo complesso, non già dunque dei singoli docenti.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si dichiara disponibile, qualora il relatore Ascutti accolga tutte le osservazioni sopra svolte, a sottoscrivere il risultante testo di proposta emendativa.

Il relatore ASCIUTTI e il senatore LOMBARDI SATRIANI indi presentano congiuntamente l'emendamento 2.100, ritirando i testi precedentemente presentati.

Il senatore BISCARDI, dopo essersi soffermato sul diverso tenore dei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, chiede chiarimenti in ordine alla equipollenza ai fini delle attività professionali.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente come la disciplina delle equipollenze da richiamare nel provvedimento in esame non possa essere se non quella recata dalla legge n. 341 più volte citata.

Il senatore PINGGERA esorta a non precludere la possibilità dell'accesso all'insegnamento da parte di chi abbia conseguito equipollente titolo di studio all'estero.

Il senatore TERRACINI richiama l'attenzione sull'articolo 2, comma 7, lettera e), del nuovo emendamento 2.100, relativa alla statizzazione degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, sollecitando l'inserimento di una priorità a favore dei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali.

Dopo che su tale ultimo profilo sono intervenuti il sottosegretario GUERZONI e il relatore ASCIUTTI, prende la parola il senatore LORENZI per richiamare invece l'attenzione sulla materia delle equipollenze, intorno alla quale vi era una forte aspettativa, che l'emendamento 2.100 - egli ritiene - pare di contro disattendere. Esso lascia infatti eccessivi margini alla discrezione del Governo, posta l'ambiguità della previsione relativa ai titoli universitari, laddove sarebbe opportuno mantenere un richiamo ai diplomi di laurea, con l'aggiunta di diplomi affini o derivati, in modo da rispondere in misura più soddisfacente alle aspettative esistenti.

Il sottosegretario GUERZONI nega vi sia la discrezionalità richiamata dal senatore Lorenzi, dal momento che il previsto parere del CNAM nonché le disposizioni vigenti recate dalla legge n. 341 pongono condizioni cogenti per il Governo.

Il senatore LORENZI ribadisce le sue perplessità, pur nel compiacimento che sia stato eliminato qualsivoglia richiamo al CUN in ordine alla disciplina dell'alta formazione artistica e musicale, così come disciplinata nelle proposte emendative da ultimo giunte all'esame della Commissione. Preannuncia infine il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.100.

Il senatore PINGGERA chiede se l'equiparabilità dei titoli investa altresì i titoli di studio conseguiti all'estero.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che la materia è oggetto di una disciplina, la quale sarà modificata allorquando il Parlamento re-
cepirà la convenzione di Lisbona.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore MARRI rileva come il «maxi emendamento», pur nella ultima sua formulazione quale emendamento 2.100, non rispecchia la volontà di tutte le forze politiche che erano giunte ad approvare il disegno di legge presso la Camera dei deputati. Quel disegno delineava una vera compiuta riforma; l'emendamento ora in esame segna di contro un suo completo stravolgimento, né vi si trova alcuna di quelle garanzie di piena formazione artistica, che erano invece assicurate dalla previsione degli Istituti superiori delle arti (ISDA) e del Consiglio nazionale delle arti (CNDA), contenuta nel testo approvato dalla Camera. Con l'approvazione dell'emendamento 2.100, i docenti di futuri laureati sarebbero considerati e retribuiti come docenti di scuole medie superiori e le aspettative degli studenti (che proprio innanzi a Palazzo Madama rappresentarono il loro punto di vista) non troverebbero completo ascolto. Pertanto il voto ch'egli dichiara a nome del suo Gruppo sull'emendamento 2.100 – favorevole – è circondato da numerose perplessità per le aspettative disattese e il carattere di non vera riforma proprio della proposta in esame.

Il senatore TERRACINI dichiara a nome del Gruppo di Forza Italia voto favorevole sull'emendamento 2.100, ringraziando il relatore Asciutti per l'opera prestata.

Il senatore LORENZI dichiara, a nome del Gruppo Lega Nord, voto favorevole sul medesimo emendamento.

La Commissione all'unanimità approva l'emendamento 2.100, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 13 (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 427)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440: favorevole)

Riferisce alla Commissione sull'atto in titolo la senatrice BRUNO GANERI, la quale ricorda in primo luogo come esso, predisposto dal Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, disponga relativamente all'utilizzo di oltre 669 miliardi per il 1999. La direttiva prevede gli interventi prioritari sui quali impiegare tale somma e indica, fra l'altro,

la piena attuazione dell'autonomia, lo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie, iniziative per la formazione post-secondaria e l'educazione permanente degli adulti, nonché per la valutazione dell'efficienza del sistema scolastico. La direttiva descrive poi in maniera circostanziata le modalità di attuazione dei singoli interventi e indica la ripartizione della somma complessiva. All'amministrazione centrale sarà assegnata una quota limitata dei fondi, mentre tutta la restante somma andrà alle strutture periferiche e alle scuole. La parte destinata alle scuole sarà ripartita per il 30 per cento in parti uguali, per il 60 per cento in proporzione alle dimensioni e per il 10 per cento sarà destinata ad azioni perequative di supporto. In conclusione, la relatrice osserva che la direttiva in esame appare conforme ai criteri indicati nella legge e condivisibile nel merito; propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE esprime un giudizio positivo, osservando che alcune delle voci appaiono particolarmente significative al fine di qualificare l'offerta formativa delle singole scuole. Invita peraltro il Governo a vigilare affinché le scuole non strumentalizzino la presentazione di programmi al fine di ottenere i fondi, rovesciando quello che dovrebbe essere il procedimento corretto.

Il senatore BERGONZI, favorevole alla direttiva, chiede al Governo indicazioni più dettagliate circa la distribuzione dei fondi e i criteri che saranno seguiti.

Il senatore MASULLO chiede se i 535 miliardi destinati all'autonomia saranno distribuiti solo fra le scuole che hanno iniziato a sperimentarla quest'anno.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario MASINI: dopo aver rassicurato il senatore Brignone, avverte che il Ministero sta preparando una circolare per modificare i meccanismi di distribuzione dei fondi alle scuole, così da renderlo più fluido e funzionale rispetto a quello applicato nell'anno corrente e da porre in primo piano l'iniziativa delle singole scuole. Menziona quindi i nuclei territoriali, istituiti con il compito di sostenere l'avvio dell'autonomia e si dichiara pienamente disponibile a riferire alla Commissione sugli esiti conseguiti dal primo anno di sperimentazione dell'autonomia. I 120 miliardi indicati nella direttiva saranno distribuiti fra tutto il personale – in aggiunta a quelli già in bilancio – secondo una direttiva in corso di elaborazione, con la quale il Ministero intende dare più organicità alle attività di formazione, valorizzando l'autonomia delle scuole. Quanto all'obbligo scolastico, la relativa copertura finanziaria è assicurata dalla legge n.9 di quest'anno.

Passandosi alla votazione della proposta di parere favorevole, il senatore ASCIUTTI annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia, osservando che la somma da ripartire, pur rappresentando un passo avanti, è comunque inadeguata alle finalità perseguite.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, osservando che la direttiva destina fondi a obiettivi poco esplorati ma promettenti e conclude invitando il Governo a riferire in futuro sugli esiti conseguiti in tali settori.

Successivamente, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole.

Schema di modifica del decreto ministeriale del 24 luglio 1998, in materia di formazione delle classi frequentate da alunni in situazione di *handicap* nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 426)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1998, n. 449: favorevole)
(R139 b00, C07^a, 0048^o)

Il senatore RESCAGLIO riferisce alla Commissione sullo schema di decreto, ricordando che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 12 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento «collegato» alla manovra di finanza pubblica per il 1999), che rinviava a un decreto ministeriale la ridefinizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle classi che comprendono alunni handicappati. Conseguentemente lo schema in esame novella l'articolo 10 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.331, che disciplinava precedentemente la materia. Nel fare ciò, lo schema tiene conto delle indicazioni formulate dal Parlamento, sia durante il dibattito sul «collegato» sia in altre occasioni. Dopo aver esposto il contenuto dello schema, il relatore giudica positivamente il fatto che, in caso di presenza di un alunno handicappato, si possano comporre classi di soli 20 alunni, ma a tal fine la scuola debba motivare la necessità della riduzione numerica ed avere un progetto di integrazione individualizzato. È apprezzabile anche il quadro di collaborazione fra istituzioni delineato al comma 5 del testo. Lo schema – soggiunge – riflette fedelmente gli indirizzi espressi dal Parlamento; si sofferma quindi sull'importanza di un vero progetto culturale nella scuola, che ne coinvolga tutte le componenti per affrontare in termini costruttivi il problema dell'*handicap* e, dopo aver auspicato un più ampio accesso di studenti handicappati anche nella scuola secondaria superiore, conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore BERGONZI esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame, che si conforma alle indicazioni del Parlamento e migliora la normativa previgente, anche perché – a differenza di quest'ultima – pone un limite al numero di alunni handicappati che possono esservi in ciascuna classe.

Il senatore BRIGNONE giudica a sua volta il testo in esame come un progresso rispetto alle norme precedenti, le quali avevano consentito

una qualche strumentalizzazione degli alunni handicappati al fine di moltiplicare il numero delle classi. È una importante novità il legame fra il tetto di 20 alunni e le esigenze formative dello studente handicappato; il testo pecca tuttavia di semplicismo, in quanto trascura di considerare le profonde differenze esistenti fra i diversi tipi di *handicap*, che richiederebbero un approccio parimenti differenziato. Inoltre il progetto di integrazione dello studente handicappato è materia di competenza anche degli enti locali, che invece il testo trascura del tutto.

Per il senatore ASCIUTTI vi è indubbiamente qualche miglioramento, ma ancora una volta emerge la mancanza di una vera cultura sul problema dell'*handicap*. Rileva poi che il comma 2 consente la presenza di più di un alunno handicappato per classe, ma la soluzione dovrebbe essere diversa a seconda del tipo di *handicap*, dal momento che non si possono applicare le medesime norme a situazioni profondamente differenziate.

Per il presidente BISCARDI – che ricorda di non essere stato mai troppo tenero verso i testi normativi usciti dal Ministero della pubblica istruzione – ci si trova finalmente davanti a un testo chiaro, essenziale, preciso ma con la opportuna flessibilità, che prevede i necessari raccordi interistituzionali e l'adeguamento alla varietà delle esigenze territoriali.

In sede di replica, il sottosegretario MASINI segnala che il Governo, sullo stimolo del dibattito parlamentare, ha elaborato un documento sulle nuove politiche per l'integrazione dell'*handicap*, sul quale ha promosso un ampio dibattito tra tutte le componenti del mondo della scuola; sulla base di tale documento il Ministero sta predisponendo i necessari strumenti di attuazione.

Successivamente, previa dichiarazione di astensione del senatore BRIGNONE e dopo che il PRESIDENTE ha proceduto alla verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881**Art. 2.**

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 2. - (.....). – 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono – nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi – il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, anche ai fini dell'insegnamento. Possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con de-

creto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CNAM di cui all'articolo 2-bis, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, i nuovi incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di *standard* qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire

la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o co-reutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli da parte delle istituzioni di cui al comma 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli *standard* e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli *standard* riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2-bis. (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). - 1. È costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – (*Norme finanziarie*). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica – strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.39 (ulteriore nuovo testo)

ASCIUTTI

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 2. - (.....). – 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono – nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi – il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di *standard* qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei

capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli da parte delle istituzioni di cui al comma 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli *standard* e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli *standard* riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2-bis. - (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). - 1. È costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresen-

tanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

Inoltre, all'articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di determinare l'equipollenza fra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i corrispondenti titoli di studio universitari si applicano le procedure di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990. Sulle relative proposte è preventivamente acquisito il parere del CNAM».

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (*Norme finanziarie*). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.38 (ulteriore nuovo testo)

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

«Art. 2. - (.....). – 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono – nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi – il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del CNAM di cui all'articolo 2-bis, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-*bis* e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di *standard* qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) graduale statizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.

Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;

g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli da parte delle istituzioni di cui al comma 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli *standard* e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli *standard* riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2-bis. (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). – 1. È costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;

b) sui regolamenti didattici degli istituti;

c) sul reclutamento del personale docente;

d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assi-

curare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – (*Norme finanziarie*). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica – strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-...»

(Conservatori e Accademia nazionale di danza)

1. I conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono riordinati in istituti superiori di studi coreutici e musicali ad ordinamento speciale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Al riordino di cui al comma 1 si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 2.

3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per l'accesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente articolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo annuale da destinare all'istruzione».

2.0.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-...»

(Conservatori e Accademia nazionale di danza)

1. I conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono riordinati in istituti superiori musicali di livello universitario ad ordinamento speciale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Al riordino di cui al comma 1 si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 2.

3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i

requisiti per l'accesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente articolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi universitari. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo annuale da destinare all'istruzione».

2.0.3

MONTICONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-...

(Autonomia didattica)

1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statuari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;

b) le forme di tutorato;

c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;

d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;

e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;

f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;

g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

h) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti.».

2.0.2

PASSIGLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). - 1. È costituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo 2;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti, dell'Accademia d'arte drammatica «Silvio D'Amico» e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati dal Ministro, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

3.1

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 3.1, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). - 1. È costituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo 2;

- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti, dell'Accademia d'arte drammatica «Silvio D'Amico» e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati dal Ministro, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

3.2

PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). - 1. È costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette

rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

3.5

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3 (*Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*). – 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:

- a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo 2;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i due terzi dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 3 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 3 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti uguali dal Ministro e dal CUN, di 3 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni».

3.16

MONTICONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e professionale» con le seguenti: «professionale e didattica».

3.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e professionale» con le seguenti: «professionale e didattica».

3.8

BRIGNONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e professionale» con le seguenti: «professionale e didattica».

3.10

NAVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e professionale» con le seguenti: «professionale e didattica».

3.12

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e professionale» con le seguenti: «professionale e didattica».

3.22

BRUNO GANERI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.15

PACE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.18

BRUNO GANERI

In subordine agli emendamenti 3.1 e 3.2, al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.3

PASSIGLI

In subordine agli emendamenti 3.1 e 3.2, al comma 2, sopprimere la lettera f).

3.4

PASSIGLI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «Istituti musicali non statali» con le seguenti: «Istituti musicali pareggiati».

3.21

BRUNO GANERI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e uno ciascuno dai settori scientifico-disciplinari relativi all'arte, allo spettacolo e alla musica;».

3.14

RESCAGLIO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.19

BRUNO GANERI

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

3.20

BRUNO GANERI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

3.7

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

3.9

BRIGNONE

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

3.11

NAVA

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

3.13

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 7, sostituire le parole: «in rappresentanza degli ISDA» con le seguenti: «in rappresentanza degli istituti superiori».

3.17

BRUNO GANERI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo

4.1

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sopprimere l'articolo

4.3

LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere l'articolo

4.16

MONTICONE

In subordine all'emendamento 4.1, al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «limitatamente alla materia disciplinata dalla lettera d)»; conseguentemente, sopprimere la lettera d) del comma 1 nonchè il comma 2.

4.2

PASSIGLI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «degli ISDA» con le seguenti: «degli istituti superiori».

4.17

BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «delle istituzioni scolastiche» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dei corsi attualmente esistenti nei conservatori di musica e nell'accademia di danza di cui all'articolo 10, al fine di continuare a fornire, in sede altamente specializzata e adeguatamente attrezzata, la indispensabile, peculiare e specifica base tecnico-formativa che gli studi musicali e coereutici esigono, assolutamente propedeutica ad un idoneo e qualificato accesso alla laurea nelle rispettive discipline artistiche;».

4.13

PACE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «delle istituzioni scolastiche» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dei corsi attualmente esistenti negli istituti di cui all'articolo 1 secondo quanto disposto dall'articolo 10, al fine di continuare a fornire, in sede altamente specializzata e adeguatamente attrezzata, la indispensabile, peculiare e specifica base tecnico-formativa che gli studi musicali e coereutici e artistici esigono, assolutamente propedeutica ad un idoneo e qualificato accesso alla laurea nelle rispettive discipline artistiche;».

4.19

BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «già esistenti».

4.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «già esistenti».

4.6

BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «già esistenti».

4.8

NAVA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «già esistenti».

4.10

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.20

BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della formazione» aggiungere le seguenti: «, della specializzazione, della produzione».

4.23

BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della formazione» aggiungere le seguenti: «, della specializzazione».

4.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della formazione» aggiungere le seguenti: «, della specializzazione».

4.7

BRIGNONE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della formazione» aggiungere le seguenti: «, della specializzazione».

4.9

NAVA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della formazione» aggiungere le seguenti: «, della specializzazione».

4.11

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «nuovi musei» inserire le seguenti: «e archivi audiovisivi».

4.15

BRUNO GANERI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.21

BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di grado» inserire le seguenti: «analogo a quello».

4.12

RESCAGLIO

Sopprimere il comma 3.

4.22

BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, in subordine all'emendamento 4.22, al comma 3, sostituire le parole: «degli ISDA» con le seguenti: «degli istituti superiori».

4.18

BRUNO GANERI

Al comma 3, sostituire le parole: «prevista per gli istituti di cui all'articolo 1» con le seguenti: «esistente negli istituti di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.14

PACE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo

5.1

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Autonomia didattica*). – 1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera *b*), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statutari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;

- b) le forme di tutorato;
- c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
- d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;
- e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
- f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
- g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle Università italiane e di altri Paesi e delle istituzioni di cui alla presente legge;
- i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti».

5.2

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Autonomia didattica*). – 1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera b), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statuari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

- a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;
- b) le forme di tutorato;
- c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
- d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;
- e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
- f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
- g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle Università italiane e di altri Paesi e delle istituzioni di cui alla presente legge;
- i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti».

5.27

MONTICONE

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Gli ISDA» con le seguenti: «Gli istituti superiori».

5.28

BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli ISDA, cui si accede» con le seguenti: «Gli ISDA, ai cui corsi universitari si accede».

5.26

PACE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «autonomia didattica delle università» aggiungere le seguenti: «ad esso estesa ed adeguata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge».

5.3

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «autonomia didattica delle università» aggiungere le seguenti: «ad esso estesa ed adeguata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge».

5.10

NAVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «autonomia didattica delle università» aggiungere le seguenti: «ad esso estesa ed adeguata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge».

5.14

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diplomi universitari» con le seguenti: «diplomi accademici».

5.18

RESCAGLIO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «diplomi di laurea» con le seguenti: «diplomi accademici equivalenti alle lauree».

5.19

RESCAGLIO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «diploma universitario» con le seguenti: «diploma accademico»; inoltre, sostituire le parole: «diploma di laurea» con le seguenti: «diploma accademico».

5.20

RESCAGLIO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del conseguimento del diploma di laurea.» aggiungere il seguente periodo: «Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica».

5.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del conseguimento del diploma di laurea.» aggiungere il seguente periodo: «Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica».

5.7

BRIGNONE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del conseguimento del diploma di laurea.» aggiungere il seguente periodo: «Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica».

5.11

NAVA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del conseguimento del diploma di laurea.» aggiungere il seguente periodo: «Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica».

5.15

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, facendo riferimento, per le discipline musicali, alle scuole di didattica della musica».

5.33

BRUNO GANERI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

5.21

RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 5.21, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione è definito secondo le disposizioni» con le seguenti: «Per lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica relative agli indirizzi che consentono l'accesso agli insegnamenti nelle materie artistiche, gli ISDA possono stipulare apposite convenzioni con le università per i diplomi accademici, per quelli di primo livello e per quelli di specializzazione, in applicazione analogica delle disposizioni».

5.22

RESCAGLIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «secondo le» con le seguenti: «in analogia alle».

5.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «secondo le» con le seguenti: «in analogia alle».

5.8

BRIGNONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «secondo le» con le seguenti: «in analogia alle».

5.12

NAVA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «secondo le» con le seguenti: «in analogia alle».

5.16

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di laurea, di diploma e di specializzazione».

5.23

RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 2, sostituire le parole: «gli ISDA» con le seguenti: «gli istituti superiori».

5.29

BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 3, ovunque ricorrono, sostituire la parola: «ISDA» con le seguenti: «istituti superiori».

5.30

BRUNO GANERI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di diploma, di laurea e di specializzazione» con le seguenti: «per il conseguimento dei diplomi accademici, di quelli di primo livello e di specializzazione».

5.24

RESCAGLIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate».

5.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate».

5.9

BRIGNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate».

5.13

NAVA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate».

5.17

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono sostenere gli esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate».

5.34

BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 4, sostituire le parole: «gli ISDA» con le seguenti: «gli istituti superiori».

5.31

BRUNO GANERI

Al comma 5, sostituire le parole: «I diplomi universitari e i diplomi di laurea» con le seguenti: «I diplomi accademici, quelli di primo livello e di specializzazione».

5.25

RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 5, sostituire le parole: «dagli ISDA» con le seguenti: «dagli istituti superiori».

5.32

BRUNO GANERI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo

7.1

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sopprimere l'articolo.

7.2

LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere l'articolo.

7.12

MONTICONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A ciascun istituto superiore è preposto un rettore eletto secondo la normativa vigente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. A ciascun istituto afferente è preposto un direttore».

7.13

BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 2, sostituire le parole: «degli ISDA» con le seguenti: «degli istituti superiori».

7.14

BRUNO GANERI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono disciplinati dalla normativa vigente» con le seguenti: «sono disciplinati in analogia alla normativa vigente».

7.11

RESCAGLIO

Al comma 3, dopo la parola: «incarico» aggiungere la seguente: «elettivo».

7.3

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, dopo la parola: «incarico» aggiungere la seguente: «elettivo».

7.5

BRIGNONE

Al comma 3, dopo la parola: «incarico» aggiungere la seguente: «elettivo».

7.7

NAVA

Al comma 3, dopo la parola: «incarico» aggiungere la seguente: «elettivo».

7.9

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, dopo la parola: «incarico» aggiungere la seguente: «elettivo».

7.15

BRUNO GANERI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari».

7.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari».

7.8

NAVA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari».

7.10

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari, funzioni direttive nei Conservatori».

7.6

BRIGNONE

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Personale*). – 1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.

2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza professionale e didattica acquisita.

3. Al personale non docente si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.

4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.

5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario».

8.1

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Personale*). – 1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.

2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza professionale e didattica acquisita.

3. Al personale non docente si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.

4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.

5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario».

8.2

LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Personale*). - 1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.

2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza professionale e didattica acquisita.

3. Al personale non docente degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo 2, comma 2, si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.

4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate sulla base dei criteri indicati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.

5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate sulla base dei criteri indicati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario».

8.33

MONTICONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Personale docente e non docente*). - 1. Il personale docente di ruolo, ivi compresi gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori e gli assistenti, in servizio negli istituti di cui all'articolo 1, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento in una autonoma area disciplinata dalla contrattazione collettiva del comparto del personale universitario. Per l'attivazione dei corsi di diploma universitario di primo livello, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca si provvederà mediante stipulazione di contratti di diritto privato di durata

annuale o pluriennale, rinnovabili. I requisiti per accedere ai contratti e le modalità di selezione fra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro nel quale sono altresì individuati criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'attività artistica svolta e l'esperienza professionale e didattica acquisita. Terminato il periodo sottoposto a contratto, il docente, qualora già titolare presso gli istituti di cui all'articolo 1, potrà rientrare nel precedente inquadramento e alle funzioni precedentemente prestate nei corsi di cui all'articolo 10, o stipulare un nuovo contratto presso altro istituto superiore.

2. Il personale non docente in servizio di ruolo presso gli istituti di cui all'articolo 1 è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario».

8.34

BRUNO GANERI

Al comma 1, dopo le parole: «sono conferiti ai docenti» aggiungere le seguenti: «e agli assistenti».

8.3

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «sono conferiti ai docenti» aggiungere le seguenti: «e agli assistenti».

8.11

BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «sono conferiti ai docenti» aggiungere le seguenti: «e agli assistenti».

8.17

NAVA

Al comma 1, dopo le parole: «sono conferiti ai docenti» aggiungere le seguenti: «e agli assistenti».

8.23

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi compreso quello appartenente agli attuali ruoli dei direttori amministrativi che, con specifica autonomia operativa, sono preposti alle peculiari funzioni amministrative di vertice tra cui quelle afferenti all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1989, n. 417».

8.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I docenti e gli assistenti di ruoli di cui al comma 1, il personale docente in servizio negli ISIA, in sede di prima applicazione della presente legge sono sottoposti a concorsi riservati per soli titoli ed esami per le due fasce della docenza universitaria sulle cattedre di cui sono titolari. Il personale di cui al comma 1 e il personale docente negli ISIA, vincitori di concorso, sono sottoposti a verifica triennale secondo le procedure previste dalla normativa vigente per i docenti universitari. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono indette tre tornate concorsuali riservate per titoli ed esami per il personale di cui al comma 1 e per il personale docente negli ISIA. Il personale che non superasse le formule concorsuali previste, o non volesse sottoporsi ad esse, è inquadrato in ruoli ad esaurimento degli ISIA in una specifica area contrattuale ed è sottoposto a verifiche biennali».

8.10

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ruoli ad esaurimento».

8.4

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ruoli ad esaurimento».

8.12

BRIGNONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ruoli ad esaurimento».

8.18

NAVA

Al comma 3, sopprimere le parole: «in ruoli ad esaurimento».

8.24

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, sostituire le parole da: «in ruoli ad esaurimento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in appositi ruoli ad esaurimento in una autonoma area disciplinata dalla contrattazione collettiva del comparto del personale universitario».

8.31

PACE

Al comma 4, dopo le parole: «Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «, il CUN».

8.29

RESCAGLIO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico del personale di cui al presente articolo sarà definito in sede di autonoma area disciplinata dalla contrattazione collettiva del comparto universitario. Con contrattazione di comparto saranno definiti i tempi e i modi per l'inquadramento definitivo nello stato giuridico ed economico del personale universitario. Dopo tale inquadramento il personale suddetto sarà sottoposto alla normativa universitaria vigente e a verifiche secondo quanto disposto dagli articoli 6, 18 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Il personale docente che a qualunque titolo non risulti inquadrato nello stato giuridico ed economico del personale universitario rimane inquadrato nel ruolo ad esaurimento fino al trattamento di quiescenza».

8.32

PACE

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per cinque anni a decorrere».

8.5

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per cinque anni a decorrere».

8.13

BRIGNONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per cinque anni a decorrere».

8.19

NAVA

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per cinque anni a decorrere».

8.25

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, dopo le parole: «assistenti» aggiungere le seguenti: «nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori».

8.6

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, dopo le parole: «assistenti» aggiungere le seguenti: «nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori».

8.14

BRIGNONE

Al comma 5, dopo le parole: «assistenti» aggiungere le seguenti: «nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori».

8.20

NAVA

Al comma 5, dopo le parole: «assistenti» aggiungere le seguenti: «nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori».

8.26

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, dopo le parole: «assistenti» aggiungere le seguenti: «nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori».

8.35

BRUNO GANERI

Al comma 5, sostituire le parole: «, prevedendo una specifica area di contrattazione» con le seguenti: «. Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione».

8.7

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, sostituire le parole: «, prevedendo una specifica area di contrattazione» con le seguenti: «. Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione».

8.15

BRIGNONE

Al comma 5, sostituire le parole: «, prevedendo una specifica area di contrattazione» con le seguenti: «. Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione».

8.21

NAVA

Al comma 5, sostituire le parole: «, prevedendo una specifica area di contrattazione» con le seguenti: «. Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione».

8.27

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, sostituire le parole: «, prevedendo una specifica area di contrattazione» con le seguenti: «. Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione».

8.36

BRUNO GANERI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo

8.8

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo

8.16

BRIGNONE

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo

8.22

NAVA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo

8.28

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo

8.37

BRUNO GANERI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «avente efficacia» fino alla fine del comma con le seguenti: «come personale da assumere, con esclusione del personale di ruolo, già inquadrato, di cui al comma 3; tale ridefinizione avrà efficacia a partire dalla scadenza del termine di cinque anni di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario».

8.30

RESCAGLIO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento passa a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

8.38

ANDREOLLI

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - (*Norme finanziarie*). – 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica-strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione ed a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.1

PASSIGLI

Commissione bilancio: parere favorevole condizionato ex art. 81 Cost.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - (*Norme finanziarie*). – 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica-strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione ed a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.2

LOMBARDI SATRIANI

*Commissione bilancio: parere favorevole condizionato
ex art. 81 Cost.*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - (Norme finanziarie). - 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica-strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione ed a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.4

MONTICONE

Commissione bilancio: parere favorevole condizionato ex art. 81 Cost.

Consequentemente all'emendamento 2.31, al comma 1, sostituire le parole: «degli ISDA» con le seguenti: «degli istituti superiori».

13.5

BRUNO GANERI

Commissione bilancio: nulla osta.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una parte degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sarà coperta dall'adeguamento delle tasse di iscrizione».

13.3

PACE

Commissione bilancio: parere contrario ex art. 81 Cost.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

237ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Minniti.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente CAPONI precisa che il sottosegretario Minniti interviene in qualità di rappresentante del Governo incaricato di coordinare le attività del Comitato di Ministri istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1998.

Prende quindi la parola il sottosegretario MINNITI il quale, dopo aver preso atto della larga convergenza, emersa nel corso del dibattito, sul carattere strategico assunto dal progetto di navigazione satellitare, si sofferma sulla esigenza di giungere ad una tempestiva approvazione del disegno di legge in titolo. Ciò consentirebbe, infatti, al Governo di presentarsi ai prossimi appuntamenti in sede europea con la piena legittimazione ad assumere gli impegni anche finanziari connessi alla realizzazione del progetto. Ricorda che è in corso proprio oggi la riunione dei Ministri europei della ricerca scientifica.

Sottolinea, quindi, riprendendo anche quanto già precisato dal sottosegretario Danese nelle precedenti sedute, i punti fermi a cui il Governo intende riferirsi nel prosieguo delle trattative. In primo luogo, sarà confermata l'intenzione di non accogliere proposte di rinvio senza ter-

mine delle scadenze già delineate per le diverse fasi di attuazione: occorre, infatti, ribadire l'esigenza, di carattere strategico, di voler effettivamente giungere alla realizzazione di un sistema satellitare europeo. In secondo luogo, il Governo ribadirà la volontà di far assumere all'Italia un ruolo guida in tale iniziativa e, se sarà necessario, si perverrà anche ad un incremento della quota di partecipazione attualmente fissata al 25 per cento. In terzo luogo, si opererà affinché vi sia una piena valorizzazione dell'industria italiana nel settore. In tale contesto, sarà incentivato il rapporto tra grandi e piccole imprese con l'obiettivo di favorire il sistema complessivo e le possibili sinergie. In quarto luogo, sarà portata avanti l'azione di coordinamento svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Comitato di Ministri e il Gruppo tecnico cui partecipano anche gli enti interessati. In quinto luogo, si opererà per salvaguardare il ruolo dell'ESA, nella consapevolezza che, per il buon esito del progetto, sia essenziale evitare la formazione di rapporti preferenziali fra singoli paesi, confermando e sviluppando l'azione della agenzia europea.

Dopo aver osservato che sarà necessario svolgere idonei approfondimenti delle diverse questioni ancora non compiutamente risolte al fine di pervenire, nei tempi previsti, alla fase operativa del progetto, il rappresentante del Governo ricorda che i finanziamenti pubblici dovranno essere integrati, in un momento successivo da adeguati investimenti privati e che anche tale carattere misto dell'iniziativa si presenta come punto non rinunciabile.

Il senatore DE LUCA Athos, nel condividere le considerazioni svolte dal sottosegretario Minniti, chiede ulteriori chiarimenti in ordine ai prevedibili ostacoli che potrebbero presentarsi nell'attuazione del progetto e se vi siano, in particolare, resistenze da parte di alcuni paesi europei.

Il relatore LARIZZA osserva che il valore strategico del progetto giustifica il ruolo di coordinamento che la Presidenza del Consiglio ha voluto assumere e si chiede se esso non debba essere esteso all'intero settore aerospaziale. Si sofferma, quindi, sui finanziamenti previsti, ricordando che essi sono aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati per il Piano spaziale nazionale, mentre occorrerebbe chiarire se il fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 1 sia finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto di navigazione satellitare. Chiarimenti sarebbero opportuni, inoltre, anche sul ruolo che dovrà essere svolto dall'ENAV per comprendere se esso debba limitarsi al controllo del traffico aereo. Dichiara di condividere, infine, i punti evidenziati dal rappresentante del Governo ed in particolare l'esigenza di tutelare la funzione dell'ESA nella realizzazione e nell'attuazione del progetto.

Il senatore TRAVAGLIA conferma che la sua parte politica è pienamente consapevole del valore strategico della partecipazione italiana ai progetti europei in campo spaziale. Vi sono, piuttosto, perplessità in ordine alla procedura adottata che appare eccessivamente affrettata in

rapporto al rilievo delle decisioni che si devono assumere. Occorrerebbe, invece, approfondire in modo adeguato, anche attraverso il coinvolgimento della 8ª Commissione, le diverse implicazioni dell'iniziativa, per valutare le reali prospettive di intervento dei finanziamenti privati ed evitando ogni impostazione di carattere localistico. Chiede che siano fornite tempestivamente informazioni sull'andamento della riunione odierna dei Ministri della ricerca scientifica.

Il senatore MUNGARI si chiede se per raggiungere l'obiettivo di garantire all'Italia un ruolo guida nel progetto sia sufficiente l'incremento della partecipazione ad una quota del 30 per cento e se siano disponibili le risorse finanziarie necessarie.

Il sottosegretario MINNITI ritiene che taluni ostacoli o resistenze nella trattativa in corso in sede europea siano da ricondurre ai cambiamenti connessi al rinnovo della Commissione di Bruxelles e, più in generale, alla fase di transizione che sta attraversando l'industria aerospaziale europea. Sottolinea, a tale riguardo, come l'industria italiana sia in condizione di svolgere un proprio ruolo e come ciò non fosse affatto scontato se si considera la situazione esistente solo fino ad alcuni anni fa.

Per quanto concerne i possibili rischi di carattere localistico, fa presente che la collocazione a Roma della sede del progetto deve essere vista come una ricaduta del ruolo guida che l'Italia è candidata ad assumere. L'elevamento della quota di partecipazione, che si giustifica solo in funzione dell'assunzione di un simile ruolo, non è comunque in alcun modo connesso alla decisione sulla collocazione della sede.

Dopo aver precisato che il fondo di 220 miliardi previsto dal comma 1 dell'articolo 1 è finalizzato alla realizzazione del progetto di navigazione satellitare, osserva che l'ENAV parteciperà in relazione alle sue competenze di controllo del traffico aereo e che successivamente saranno valutate possibili evoluzioni di tale ruolo anche in considerazione delle modificazioni che interverranno sulla natura giuridica dell'ente.

Con riferimento alla partecipazione di capitali privati, osserva che ciò sarà reso possibile dalla messa a disposizione di servizi di alta qualità a pagamento accanto a quelli generali che già oggi vengono concessi a titolo gratuito. Ribadisce, infine, che il progetto può costituire un momento importante di rafforzamento dell'industria italiana ed europea in un settore decisivo e che vi sono le condizioni tecniche ed industriali perché l'iniziativa assunta giunga ad un esito positivo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

238^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si procede alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, precisando che essi sono finalizzati a limitare i finanziamenti previsti dal disegno di legge in titolo alla costituzione del fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ritiene che ciò consentirebbe di partecipare al progetto europeo senza però attribuire ulteriori risorse direttamente all'ASI e all'ENAV. Ricorda, in proposito, che il suo Gruppo ha presentato anche un disegno di legge per la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ASI.

Il relatore LARIZZA precisa che l'emendamento 1.14, da lui presentato, è volto ad adempiere alla condizione formulata nel parere della 5^a Commissione.

Il presidente CAPONI dà per illustrati gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.3, osservando che sarebbe opportuno prevedere specifici momenti di controllo della realizzazione e dell'attuazione dei progetti satellitari. In particolare, l'emendamento 1.2 riguarda l'utilizzo dei fondi da parte dell'ENAV, su cui era stata ipotizzata la destinazione parziale quale rimborso di spese già effettuate, l'emendamento 1.1 prevede l'analisi dei piani industriali (e quindi degli effetti anche in termini occupazionali) che dovrebbero essere presentati all'ASI, l'emendamento 1.4 si riferisce

alla designazione della sede della nuova agenzia per la navigazione satellitare ed è finalizzato ad evitare decisioni pregiudiziali e di tipo localistico ed, infine, l'emendamento 1.3 mira ad esercitare una sollecitazione per una efficace utilizzazione degli investimenti.

Auspica che vi sia da parte del Governo e dei Gruppi di maggioranza la disponibilità ad accogliere tali proposte di modifica, in modo da consentire una valutazione del disegno di legge positiva anche da parte dei Gruppi di opposizione.

Il senatore TURINI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti testè illustrati dal senatore Travaglia. Ritiene che la loro approvazione potrebbe consentire di rafforzare la presenza italiana nei progetti europei: nel corso di una recente visita ad un impianto dell'ESA in Germania ha, infatti, potuto constatare come tale presenza sia inferiore rispetto a quella di altri Paesi nonostante la più elevata partecipazione finanziaria dell'Italia.

Il senatore DEMASI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.4.

Il relatore LARIZZA precisa che la questione sollevata dal senatore Wilde, con riferimento ai contributi all'ASI, non riguarda il contenuto del disegno di legge in titolo, nel quale vengono previsti finanziamenti ulteriori rispetto a quanto indicato nel Piano spaziale nazionale. Concorde con l'esigenza segnalata dal senatore Travaglia di analizzare gli effetti industriali e quindi occupazionali dei progetti, ma ritiene che non sia possibile nella fase iniziale valutare con precisione i possibili risultati. Sulla base di tali considerazioni formula parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.1, 1.9, 1.10, 1.2, 1.4, 1.11, 1.3, 1.12 e 1.13, mentre si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.5 ed invita al ritiro dell'emendamento 1.6.

Il sottosegretario DANESE concorda con il parere formulato dal relatore sugli emendamenti presentati. È dell'avviso che la previsione del parere parlamentare sulla ripartizione del fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio consentirà di verificare concretamente le diverse fasi di realizzazione ed attuazione del progetto. Con riferimento all'emendamento 1.4, precisa che la proposta di stabilire a Roma la sede della costituenda Agenzia tiene conto anche del fatto che in quell'area territoriale operano numerose imprese del settore.

Si passa, successivamente, alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.7.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 1.14.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.8.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è approvato l'emendamento 1.5.

Il presidente CAPONI dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento 1.6. Il senatore DEMASI fa quindi suo tale emendamento, che viene posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.1, interviene per dichiarazione di voto il senatore DEMASI, il quale dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma, precisa che tale emendamento è finalizzato a stabilire adeguate garanzie sulla effettiva realizzazione dei progetti europei anche nelle fasi precedenti e diverse rispetto a quella di ripartizione del fondo che sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio. Non comprende, pertanto, le ragioni della contrarietà manifestata dal relatore e dal Governo.

L'emendamento 1.1 viene poi posto ai voti e respinto.

Vengono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.2, 1.4, 1.11, 1.3, 1.12 e 1.13.

Il relatore LARIZZA illustra successivamente il seguente ordine del giorno:

Il Senato

esaminato il disegno di legge del Governo n. 3903, inerente «Disposizioni in materia di navigazione satellitare»;

considerata la rilevanza strategica per l'autonomia europea in un campo così importante per i rapporti internazionali e per le ricadute tecnologiche e industriali;

considerato il ruolo di leader che l'Italia intende svolgere nel rapporto con gli altri partners europei;

valutata positivamente la funzione dell'ESA per la riuscita del progetto

chiede al Governo

– che sia reso permanente il coordinamento del Comitato dei Ministri istituito con il decreto del Presidente del Consiglio del 19 novembre 1998;

– che tale coordinamento sia esteso per l'intero settore aerospaziale e le relative implicazioni nel campo della ricerca e delle tecnologie suscettibili di uso duale;

– che sia garantita la presenza unitaria nei rapporti europei dei soggetti italiani coinvolti nella realizzazione del programma di navigazione satellitare denominato GNSS-Galileo.

0/3903/1/10

IL RELATORE

Il senatore TRAVAGLIA considera opportuno svolgere un adeguato approfondimento sul dispositivo dell'ordine del giorno, in quanto la

sua attuazione potrebbe incidere sugli assetti organizzativi e sulle competenze già definite nel Piano spaziale nazionale. Si chiede, inoltre, come si debba intendere il carattere permanente che dovrebbe assumere il Comitato di Ministri, dato che il decreto del Presidente del Consiglio che lo ha istituito già stabilisce che esso sia finalizzato a coordinare la partecipazione dell'Italia nel progetto europeo.

Il senatore WILDE considera opportuno sopprimere il secondo punto del dispositivo, specie per il riferimento alle tecnologie suscettibili di uso duale.

Il sottosegretario DANESE ritiene che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno limitatamente al primo e al terzo punto del dispositivo, mentre esprime perplessità sulla estensione del coordinamento da parte del Comitato di Ministri all'intero settore aerospaziale. Ciò potrebbe apparire in contrasto, infatti, con il quadro delle competenze attualmente vigenti. È dell'avviso, inoltre, che il Comitato possa estendere le proprie funzioni per l'intera fase di realizzazione del progetto.

Il relatore LARIZZA osserva che il secondo punto del dispositivo è finalizzato a migliorare l'azione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati al settore aerospaziale. Accogliendo le riserve formulate, modifica comunque l'ordine del giorno sopprimendo tale punto.

Il senatore DEMASI considera opportuno precisare il contenuto del punto 1, in considerazione delle osservazioni svolte dal senatore Travaglia e dal rappresentante del Governo.

Il presidente CAPONI propone di inserire, alla fine del punto 1, le parole «durante tutte le fasi di realizzazione del progetto».

Il relatore LARIZZA ed il sottosegretario DANESE concordano con tale modifica.

L'ordine del giorno viene infine posto ai voti con le modificazioni accolte dal relatore ed approvato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore WILDE dichiara la propria astensione, precisando di concordare con le finalità del provvedimento, ma di non condividere la parte concernente i finanziamenti diretti all'ASI e all'ENAV.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che l'esito delle trattative in corso in sede europea sia incerto e che, anche per questa ragione, sarebbe stato necessario introdurre momenti di controllo e di garanzia sulla attuazione degli investimenti, non essendo sufficiente la previsione del parere parlamentare che riguarda esclusivamente la ripartizione del fondo di

cui al comma 1. In base a tali considerazioni, dichiara il proprio voto contrario sul disegno di legge.

Il senatore TURINI avrebbe considerato auspicabile l'approvazione del disegno di legge da parte di un'ampia maggioranza, ma, di fronte alla indisponibilità del relatore e del rappresentante del Governo ad accogliere le modificazioni di carattere costruttivo che erano state proposte, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore PAPPALARDO preannuncia, invece, il proprio voto favorevole, osservando che nel disegno di legge sono già previsti idonei strumenti di controllo sulla efficace realizzazione del progetto europeo e meccanismi di recupero dei fondi eventualmente non utilizzati. Occorre evitare, inoltre, di rendere eccessivamente complicate le procedure attraverso l'introduzione di ulteriori, non necessari, momenti di verifica.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche proposte, autorizzandolo, nel contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3903**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole da: «è autorizzata» fino a: «nell'anno 2002» con le altre: «è autorizzata la spesa complessiva nel limite massima di 220 miliardi che affluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione di 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nel 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002».

1.7

WILDE

Al comma 1 sostituire le parole: «costituito presso la» con le altre: «iscritto nello stato di previsione della» e sopprimere l'ultimo periodo».

1.14

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il coordinamento degli interventi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, è di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvale, nello sviluppo della varie fasi del programma di navigazione satellitare dei necessari supporti tecnici di competenza dell'ASI e dell'ENAV».

1.8

WILDE

Al comma 2 dopo le parole: «Il fondo» inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.5

CAPONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed in coerenza con gli indirizzi del Piano Nazionale Spaziale».

1.6

CAPONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il trasferimento ai destinatari dei finanziamenti verrà effettuato dall'ASI dopo l'analisi di un piano industriale adeguato, previo parere della Commissione parlamentari competenti, da fornire entro 30 giorni, circa il contributo programmatico italiano nella realizzazione del GNSS, nel quadro delle decisioni finali dell'ESA e della Commissione UE. Il rispetto dell'impegno verrà attestato da una primaria società internazionale di revisione contabile scelta con gara di appalto pubblico internazionale. I costi del controllo saranno a carico del finanziamento».

1.1 TRAVAGLIA, MUNGARI, TURINI

Sopprimere il comma 3.

1.9 WILDE

Sopprimere il comma 4.

1.10 WILDE

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'utilizzo dei fondi da parte dell'ENAV al fine conclusivo della realizzazione del progetto, verrà attestato da una primaria società internazionale di revisione contabile scelta con gara di appalto pubblico internazionale. I costi del controllo saranno a carico del finanziamento».

1.2 TRAVAGLIA, MUNGARI, TURINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora l'Italia venisse designata come sede della costituenda Agenzia Europea di Navigazione Satellitare, la scelta della località di insediamento verrà effettuata con criteri obiettivi legati ad una valutazione di pura efficienza economica, a prescindere da qualsiasi orientamento antecedente all'approvazione della legge. Una primaria società internazionale di revisione contabile scelta con gara di appalto pubblico internazionale attesterà il rispetto dell'impegno. I costi del controllo saranno al carico del fondo di cui al comma 1».

1.4 TRAVAGLIA, MUNGARI, DEMASI, TURINI

Sopprimere il comma 5.

1.11 WILDE

Alla fine del comma 5 aggiungere le seguenti parole: «Qualora per l'interruzione del progetto gli investimenti effettuati risultassero inutili, l'ASI e l'ENAV diverrebbero debitori degli importi ricevuti».

1.3

TRAVAGLIA, MUNGARI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

1.12

WILDE

Al comma 7 sostituire le parole: «250 miliardi» e: «300 miliardi» con le altre: «100 miliardi» e: «100 miliardi».

1.13

WILDE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

343^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio 1999.

Il senatore PREIONI esprime in primo luogo il suo compiacimento per la scelta, effettuata dalla Commissione, di procedere all'abbinamento del disegno di legge n. 400, di cui è firmatario, con gli altri provvedimenti di riforma della previdenza forense. Ricorda che il disegno di legge n. 400 prende in considerazione la situazione previdenziale degli avvocati più anziani, alcuni dei quali, pur avendo iniziato ad esercitare la professione anche più di cinquanta anni or sono, si trovano attualmente a fruire di un trattamento pensionistico irrisorio, di poco superiore al

milione di lire mensili, nonostante la continuità dei versamenti contributivi. L'evoluzione della normativa in materia di previdenza forense ha infatti fortemente penalizzato questa categoria e la legislazione vigente non contempla neanche la possibilità di riliquidare la pensione sulla base dei contributi effettivamente versati per coloro i quali hanno continuato ad esercitare la professione anche dopo il pensionamento.

L'iniziativa legislativa in esame si propone quindi di sanare una palese ingiustizia, adeguando i trattamenti pensionistici all'andamento del costo della vita: si pone pertanto un problema di solidarietà tra generazioni all'interno della categoria, ed in tale contesto è auspicabile che gli avvocati più giovani, che usufruiscono di un sistema previdenziale moderno ed adeguato alle loro necessità, abbandonino la difesa di posizioni privilegiate e consentano all'adozione di misure di equità nei confronti dei professionisti più anziani.

In conclusione, il senatore Preioni si riserva di presentare specifici emendamenti, ove ne ravvisi la necessità, allo schema di testo unificato che i relatori si accingono a presentare.

Il senatore CALLEGARO ritiene necessaria un'attenta valutazione delle ripercussioni sull'equilibrio finanziario di medio e lungo periodo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense di un incremento degli importi dei trattamenti pensionistici nel senso indicato dal disegno di legge n. 400. A tal fine, suggerisce di procedere ad un'audizione degli organismi di direzione della Cassa.

Il senatore PREIONI ritiene che, ove la Commissione decida di ascoltare i rappresentanti della Cassa di previdenza forense, dovrebbero essere anche ascoltati il presidente ed il segretario dell'ANAP, l'associazione che riunisce gli avvocati in pensione, per acquisire anche il loro parere.

Il PRESIDENTE ricorda che già il senatore Roberto Napoli, relatore sui provvedimenti in titolo, con l'assenso del senatore Gruosso, relatore per la parte riguardante la problematica affrontata dal disegno di legge n. 400, aveva proposto alla Commissione di tenere una serie di audizioni, successivamente alla presentazione dello schema di testo unificato per la cui predisposizione è stato conferito il mandato nella seduta 4 maggio 1999. Ricorda altresì che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 400, si è già proceduto all'audizione sia dei rappresentanti della Cassa che dei rappresentanti dell'ANAP, registrando però un contrasto radicale tra le posizioni degli uni e degli altri, soprattutto in relazione all'ipotesi di una soluzione di tipo assistenziale del problema degli avvocati più anziani, avanzata dalla Cassa - e oggetto anche di un articolo del disegno di legge n. 3483 - e nettamente respinta dagli interessati. Vi è quindi un'obiettiva difficoltà, nella definizione di questa materia anche per la comprensibile prudenza con cui la Commissione prende in considerazione l'eventualità di intervenire con legge sull'attività di una Cassa privatizzata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. - Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali

(3928) BORNACIN ed altri. - Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore ZANOLETTI il quale osserva che i due disegni di legge in titolo, pressoché identici, si propongono di risolvere un problema rimasto aperto in seguito alla soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, il cui passaggio all'INPS, disposto con la legge n. 230 del 1997, ha definito soltanto la posizione dei lavoratori già pensionati: in base alla normativa vigente, infatti, i periodi di contribuzione presso il Fondo non sono cumulabili con quelli maturati presso l'INPS, e pertanto ad oggi per un limitato numero di lavoratori vi è il problema di non poter accedere al pensionamento di anzianità, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa generale. Per superare questa incongruenza, entrambi i disegni di legge prevedono, all'articolo 1, che sia concesso il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge n. 1612 del 1960, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, un'anzianità contributiva minima di quarant'anni, oppure abbiano compiuto cinquantotto anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni.

Una differenza tra i due disegni di legge riguarda invece le norme di copertura finanziaria, che figurano in entrambi all'articolo 2: infatti, mentre il disegno di legge n. 3786 valuta in 10 miliardi di lire l'onere derivante dall'applicazione della normativa per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, lo stesso onere, per lo stesso periodo, viene quantificato in 25 miliardi di lire per il 1999 ed il 2000, ed in 40 miliardi di lire per il 2001 dal disegno di legge n. 3928. Per valutare la congruità delle cifre proposte, potrà essere molto utile il parere della Commissione bilancio: va comunque tenuto presente che la normativa all'esame riguarda una platea di lavoratori molto limitata e destinata a ridursi con il trascorrere del tempo.

In conclusione, il relatore raccomanda una sollecita approvazione della normativa all'esame, considerata la fondatezza del problema che essa mira a risolvere.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORNACIN, dopo aver espresso apprezzamento per la sollecitudine con la quale è stata disposta l'iscrizione del disegno di legge n. 3928 all'ordine del giorno della Commissione, ricorda come tale testo tenda a porre rimedio ad una situazione di disagio determinatasi per una parte della categoria degli spedizionieri doganali in relazione ai nuovi assetti organizzativi del settore previsti in attuazione della disci-

plina di fonte comunitaria. Si tratta in sostanza di consentire la ricongiunzione non onerosa del periodo contributivo maturato presso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali – soppresso dalla legge n. 230 del 1997 – con quello successivamente venuto in essere presso l'INPS.

L'accesso al trattamento pensionistico sarebbe comunque subordinato al possesso di un'anzianità contributiva minima nelle due gestioni previdenziali, di 40 anni a prescindere dall'età anagrafica o, in alternativa, per coloro che abbiano compiuto i 58 anni, di 35 anni di anzianità contributiva.

In conclusione, dopo aver evidenziato la sostanziale identità delle soluzioni normative contemplate dai due disegni di legge all'ordine del giorno, che differiscono soltanto per ciò che attiene alle previsioni di spesa, prospetta l'opportunità di effettuare alcune audizioni, nell'ambito delle quali potrebbe risultare utile ascoltare l'Associazione degli spedizionieri.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea l'opportunità di un rapido varo della normativa, che tende ad affrontare una questione che non trovò definizione in occasione del precedente intervento normativo che interessò il settore degli spedizionieri doganali, quello concretizzatosi nella legge n. 230 del 1997.

Il senatore MANZI, nel rilevare come la facoltà di ricongiunzione prevista dai disegni all'esame risponda ad un principio di equità, osserva che la ristrettezza della platea dei lavoratori interessati, valutabile in circa 300 unità, dovrebbe rendere più agevole l'obiettivo di una rapida approvazione della nuova normativa, che verrebbe così a completare l'intervento realizzato con la legge n. 230 del 1997.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2966) MURINEDDU ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo 1999.

Il relatore MANZI, accogliendo un suggerimento rivoltagli dal presidente SMURAGLIA, preannuncia la presentazione di un emendamento diretto a precisare l'ambito di applicazione della normativa, secondo le linee da lui esposte nella seduta del 30 marzo scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

246^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 16,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Si riprende la discussione congiunta dei provvedimenti nel testo unificato, sospesa il 6 maggio.

In apertura di seduta il senatore TOMASSINI comunica che i senatori del Gruppo Forza Italia del Senato, sulla scorta delle argomentazioni svolte dal senatore Greco nella seduta della Commissione del 6 maggio 1999, hanno ritenuto opportuno che la discussione del testo unificato dei disegni di legge in titolo sia rimessa all'Assemblea, presentando a tale scopo il richiesto numero di firme, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il presidente CARELLA prende atto della richiesta avanzata dai senatori del Gruppo Forza Italia, la quale automaticamente comporta il trasferimento in sede referente dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

308^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414)**(Osservazioni alla 7^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)(R139 b00, C07^a, 0043^o)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MAGGI, proseguendo il proprio intervento sul testo in esame, iniziato nella seduta di ieri, osserva che nel titolo II dello schema di testo unico, poiché sono state riprodotte e coordinate non poche disposizioni della legge n. 1497 del lontano 1939, non si fa più riferimento alle province, bensì alle sole regioni ed ai comuni. Nel merito, all'articolo 136, comma 1, sarebbe preferibile utilizzare la locuzione «le regioni promuovono la compilazione...», al posto dell'espressione «le regioni compilano...». Quanto poi all'elenco la cui pubblicazione è prevista nell'articolo 138, non è affatto chiaro con che tipo di atto dovrebbe essere approvato dalle regioni. All'articolo 140, comma 1, sarebbe inoltre opportuno aggiungere che il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 135, su proposta del Soprintendente regionale, sentita la regione interessata; al comma 2 dello stesso articolo, dopo la parola «Ministero», bisognerebbe coerentemente aggiungere le altre «che l'ha fatta propria», prevedendo altresì che la proposta in questione viene inviata anche alla regione ed agli altri enti locali; anche al comma 4 dell'articolo 140 occorrerebbe far riferimento alla regione.

All'articolo 142, comma 2, sarebbe forse opportuno chiarire se la limitazione di cui alla lettera b) si applichi ai piani pluriennali di attua-

zione adottati anche dopo la data del 6 settembre 1985. Quanto poi al successivo articolo 143, comma 1, bisognerebbe tener conto dei problemi che si pongono con l'adozione di tecniche di rappresentazione e di sistemi informatici che un tempo non esistevano. All'articolo 147, comma 5, dopo le parole «Ministero che», sarebbe opportuno aggiungere le altre «, previa diffida alla regione a provvedere,». Per quanto concerne l'articolo 154, comma 1, sarebbe preferibile cogliere l'occasione per invitare i comuni ad adottare propri regolamenti sull'uso del colore. Da ultimo, l'articolo 159 fa riferimento alla legge n. 47 del 1985 laddove l'articolo 20 di tale fonte normativa prevede determinate sanzioni penali nel caso di lottizzazione abusiva, mentre sarebbe forse preferibile parlare di lottizzazione illegittima.

Il senatore RIZZI ravvisa, nel testo in esame, previsioni foriere di un'ipertrofia burocratica, con conseguenze punitive nei confronti dei privati: essi (sin dagli articoli 1 e 2) sono posti nell'incapacità di difendersi dinanzi ai poteri autorizzatori conferiti alle soprintendenze, nei confronti delle quali non si specifica quale vigilanza possa esperire il Ministero.

Prassi espropriative del diritto di proprietà sono legittimate dall'articolo 8, il cui testo va assolutamente rivisto a tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione; anche gli articoli 21 e 22 ledono i proprietari, mentre l'articolo 23 prevede istruttorie burocratiche per le quali è assolutamente insufficiente il personale esistente. Nessuna difesa è apprestata a favore dei cittadini dinanzi al potere del soprintendente di disporre la sospensione dei lavori, di cui all'articolo 27; la vigilanza del Ministero sui beni tutelati è proclamata in diverse disposizioni, ma in nessun luogo si rinviene in capo al Ministero un altrettanto pregnante potere di vigilanza nei confronti delle Soprintendenze, neppure in riferimento alle funzioni di cui all'articolo 29.

Coartazioni del diritto di proprietà sono contenute anche negli articoli 33 e 34, nonché nel comma 2 dell'articolo 35 (sull'obbligo di conservazione a carico dei possessori di archivi privati di interesse storico) e nell'articolo 37 (che conferma anche in tale materia il vieto principio del *solve et repete*). Nessuna sostanziale realtà si rinviene dietro la terminologia dell'articolo 42 (sui pubblici istituti per la custodia dei beni mobili), né agli articoli 43 e 44 comma 1; dilatazioni dei poteri delle soprintendenze sono contenute anche negli articoli 45, 46 e 48. Il *periculum in mora* è un serio rischio per i prevedibili ritardi dell'autorizzazione all'alienazione di cui all'articolo 50, mentre l'articolo 51 non specifica a chi competa stabilire l'arricchimento delle pubbliche raccolte; assenza di chiarezza è il vizio anche dell'articolo 52, mentre l'articolo 53, comma 1, non contempla la denuncia anche alle regioni.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 56 e 59, l'oratore critica il potere monocratico del direttore generale di cui all'articolo 62; il disagio in cui verseranno i privati nelle procedure burocratiche istituite è evidente dalla lettura degli articoli 63 e 64, lesivo del diritto di proprietà, nonché dall'articolo 82 che disincentiva la scoperta dei beni. L'articolo 102 fissa un termine temporale di settant'anni, di cui non si comprende l'esatta portata; l'articolo 107, comma 2, lettera f), non spe-

cifica se l'autorizzazione è regionale o ministeriale, mentre l'articolo 113, comma 1, lettera c) sanziona discutibilmente l'assenza di requisiti formali su lavori provvisori giudicati indispensabili. Rilievi critici meritano anche l'articolo 119 comma 1 lettera b), l'articolo 122 comma 1 lettera b) e l'articolo 135 comma 1 lettera b): la genericità di tali previsioni è un serio disincentivo all'iniziativa dei privati, come anche quanto previsto dagli articoli 147, 154 e 155. Per tutti questi motivi il Gruppo di Forza Italia preannuncia voto contrario.

Il senatore MANFREDI osserva come l'articolo 46 dello schema di testo unico sia sintomatico del potere assolutamente spropositato di cui godono oggi in Italia le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali le quali, potendo nella sostanza dichiarare inamovibili determinate strutture edilizie, giungono in taluni casi – come è avvenuto in un comune piemontese – ad impedire l'abbattimento di vecchi edifici fatiscenti e pericolosi per la pubblica incolumità.

Si chiude quindi il dibattito.

Il presidente GIOVANELLI, replicando agli interventi svolti nella seduta di ieri e in quella odierna, osserva innanzitutto che alcuni rilievi, per quanto interessanti e assai significativi, non potranno essere puntualmente riprodotti nel testo delle osservazioni della 13^a Commissione, la quale non può che attenersi ai limiti del mandato ricevuto. Quel che va sicuramente sottolineato è che nell'ordinamento italiano si avverte oggi il peso di una sorta di separazione, di dualismo tra la normativa edilizia ordinaria e la normativa di tutela, e quindi tra l'amministrazione di tutela (il Ministero) e le amministrazioni di regolazione (le regioni), dualismo che peraltro ha fondamento nella Costituzione. Oltretutto tale situazione è per certi versi giustificata dalle peculiarità del paese. Nei fatti, si è verificato che le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali si siano visti ampliare enormemente i margini della propria competenza, rientrando in questa, ad esempio, tutti gli edifici che abbiano almeno cinquanta anni di vita. D'altra parte però in questa sede la Commissione non può certo affrontare il tema testé richiamato, per cui nelle osservazioni si potrà tutt'al più fare un accenno sulla necessità di promuovere forme di coordinamento e di ricomposizione dei due livelli amministrativi precisando, eventualmente, che occorre far sì che al potere di tutela dei beni paesistici, storici e culturali corrisponda un'adeguata assunzione di responsabilità. In altri termini ciò che si può fare è suggerire un certo riequilibrio e un migliore accordo tra amministrazioni di tutela e di regolazione.

Per altro verso, non v'è dubbio che lo schema di testo unico abbia il merito di precisare meglio che in passato quali sono i beni culturali da tutelare, mentre, all'articolo 136, occorrerebbe specificare che della commissione istituita in ciascuna provincia per la compilazione degli elenchi dovrebbero far parte anche i sindaci dei comuni interessati.

Il Presidente invita quindi a considerare le competenze che molteplici province hanno ricevuto per legge regionale in materia di pianifica-

zione territoriale e paesistica, per cui si impone una presenza di loro rappresentanti nelle commissioni incaricate della redazione degli elenchi. Si impegna poi a redigere osservazioni che richiedano la corrispondenza tra diritti e responsabilità dell'amministrazione, che deve rispondere ai cittadini in tempi certi, limitando i poteri delle soprintendenze. Conviene infine con il giudizio contrario all'eccessiva durezza delle sanzioni penali, estendendolo alle norme incriminatrici in bianco ed a quelle che sanzionano più gravemente i reati di pericolo rispetto a quelli di danno.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al Presidente a redigere osservazioni favorevoli nei termini da lui esposti in replica.

La seduta termina alle ore 17,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

*Interviene la dottoressa Isabella MASTROBUONO, dirigente della
Agenzia per i servizi sanitari regionali.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

*SULLA PROSECUZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA SANITARIO*

(Adozione di proposta di Deliberazione)

(A007 000, C34ª, 0014ª)

Il presidente TOMASSINI, riferendo sui lavori testé conclusi dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, ricorda che il 24 giugno prossimo scade il termine per i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario. A tale riguardo fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di sottoporre alla Commissione di inchiesta una proroga del termine indicato dalla deliberazione istitutiva adottata dal Senato della Repubblica il 3 aprile 1997.

Sottopone in proposito all'esame della Commissione il seguente schema di deliberazione, approvato alla unanimità dall'Ufficio di Presidenza, finalizzato ad attivare la procedura di proroga dei lavori della Commissione d'inchiesta al 24 giugno 2000:

«La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario,
istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 3 aprile
1997 ed insediatasi il 24 giugno,

premessi:

che nello svolgimento della propria attività ha articolato i lavori secondo i seguenti settori di impegno:

1. *Delegazione per la prosecuzione delle indagini avviate nella XII Legislatura:*

- a) rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università;
- b) strutture sanitarie incompiute;
- c) liste di attesa.

2. Delegazione per gli IRCCS, le emergenze e la sicurezza delle strutture sanitarie:

- a) modello produttivo ed organizzativo degli IRCCS;
- b) camere iperbariche (Milano);
- c) epatite mortale in reparto di ematologia (Pesaro);
- d) servizio sanitario in zone terremotate (Marche Umbria);
- e) servizio sanitario in emergenza alluvionale (Sarno).

3. Area della gestione:

- a) verifica responsabilità gestionali ASL;
- b) verifica dello stato di "aziendalizzazione".

4. Area delle cure:

- a) stato di attuazione dei servizi di emergenza;
- b) V.R.Q. della medicina generale;
- c) aziende ospedaliere.

5. Area delle garanzie:

– stato di attuazione della carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela;

Preso atto che:

di tali settori di indagine risultano sostanzialmente conclusi quelli relativi allo stato di attuazione dei servizi di emergenza, alla verifica delle responsabilità gestionali dei direttori di ASL, nonché quelli sull'approntamento dei servizi sanitari in situazioni eccezionali di emergenza (terremoti, alluvioni, eventi franosi, epidemie), per i quali le relative relazioni di settore sono state approvate o sono in corso di deposito;

sono in fase conclusiva di indagine i settori concernenti le liste di attesa, le strutture sanitarie incompiute e il modello produttivo ed organizzativo degli IRCCS: per tali materie sono stati finora svolti, da delegazioni della Commissione, ventuno sopralluoghi e depositate ed approvate dodici relazioni scritte. Cinque relazioni afferenti a tale materia sono tuttora in corso di elaborazione;

necessitano invece di ulteriori lavori, per giungere alla fase di completamento, il settore concernente i rapporti tra Servizio sanitario

nazionale e Università (per il quale sono state richieste dal relatore alcune ispezioni) nonché i settori: a) verifica di rendimento e qualità della medicina generale (V.R.Q.); b) stato di attuazione della carta dei servizi.

Occorre inoltre proseguire i lavori avviati sia per quanto riguarda la verifica delle aziende ospedaliere (per i quali sono stati effettuati per ora solo due sopralluoghi) sia in ordine all'accertamento dello stato di "aziendalizzazione";

occorre infine avviare le inchieste sui dipartimenti di igiene pubblica e sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori, che già sono state deliberate dalla Commissione;

nell'ambito della propria attività istruttoria la Commissione ha finora complessivamente svolto 31 sopralluoghi nelle varie località italiane e proceduto a 55 audizioni in Commissione.

Considerato dunque:

che per taluni sopraelencati settori di indagine necessitano ulteriori approfondimenti e valutato che recenti leggi approvate (come quella sui trapianti) o di prossima approvazione (decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale») comportano, proprio a seguito degli impegni assunti dal Governo, ulteriori adempimenti per verifiche e controlli da parte della Commissione;

sottolineato:

che per la mole di lavoro richiesta dalle indagini e per il concomitante impegno dei commissari in paralleli e assorbenti attività di istituto, l'arco di un biennio si è rivelato previsione operativa insufficiente;

fatto inoltre presente:

che i ritardi con cui è stata assicurata alla Commissione la disponibilità dell'apporto di esperti esterni e le inevitabili interruzioni dell'impegno parlamentare hanno rallentato il ritmo di lavoro dell'organismo inquirente,

DELIBERA DI PROPORRE

alla Assemblea del Senato della Repubblica il differimento del termine di cui all'articolo 3, primo comma, della Deliberazione istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario, al 24 giugno 2000».

Apertosi il dibattito, intervengono i senatori DI ORIO, PIANETTA, DANIELE GALDI, PROVERA, ZILIO, MONTELEONE, CASTELLANI e LAURIA, favorevoli alla prosecuzione dei lavori della Commissione di inchiesta, allo scopo di consentire il completamento delle indagini per le quali necessitano ulteriori approfondimenti.

In particolare il senatore DI ORIO, dopo avere rilevato che gli accenti polemici registrati nei riguardi dell'attività della Commissione raf-

forzano il convincimento della utilità dei lavori dell'organismo inquirente, giudica opportuno chiedere all'Assemblea del Senato una proroga dell'attività della Commissione stessa.

Il senatore PIANETTA osserva che il processo di attenzione innescato dalla azione della Commissione inquirente fa ritenere che la continuazione della sua attività sia opportuna. D'altra parte, ove si optasse per una diversa soluzione, la acquisizione di dati e documenti necessari per la definizione di aspetti rilevanti dell'inchiesta risulterebbe bloccata.

Anche la senatrice DANIELE GALDI ritiene utile il proseguimento dei lavori della Commissione. Contestualmente però giudica necessario riferire subito all'Assemblea su quei settori di indagine per i quali i lavori sono ultimati. Solo così è possibile permettere quella riflessione sulle conclusioni cui la Commissione di inchiesta è pervenuta, e attivare la adozione dei conseguenti provvedimenti. Se si dovesse attendere la conclusione della legislatura per riferire all'Assemblea verrebbe poi meno la possibilità di atti consequenziali alle risultanze dei lavori della Commissione.

Si associa quindi alle tesi favorevoli alla prosecuzione dei lavori della Commissione di inchiesta anche il senatore PROVERA.

Concorda con tale orientamento il senatore ZILIO.

Il senatore MONTELEONE, nel manifestare sorpresa per gli accenti polemici riscontrati circa i risultati delle indagini sulle strutture sanitarie incompiute, rileva che il documento finale della Commissione non potrà non essere punto di riferimento e di attenzione per tutti coloro che hanno a cuore una sanità gestita con criteri razionali. Ritiene rilevante dedicare una particolare attenzione al settore di indagine concernente la verifica dello stato di aziendalizzazione delle strutture sanitarie medesime.

Secondo la senatrice CASTELLANI la Commissione di inchiesta ha finora ben operato per cui la sua attività deve essere completata anche alla luce della attenzione che meritano i settori relativi allo stato delle aziende ospedaliere ed alla informatizzazione nel settore dei trapianti.

Conclude la serie degli interventi favorevoli alla prosecuzione dell'attività della Commissione il senatore LAURIA, ad avviso del quale i lavori dovrebbero essere prorogati per completare gli approfondimenti necessari.

Sui tempi del differimento dei lavori dell'organismo inquirente, il senatore DI ORIO ritiene che l'arco di un anno possa ritenersi congruo: condividono tale avviso i senatori DANIELE GALDI, PROVERA e ZILIO, mentre il senatore BRUNI ritiene più opportuno il termine del 31 dicembre dell'anno 2000.

La Commissione infine approva la proposta di deliberazione di proroga dei lavori della Commissione di inchiesta nel testo proposto dall'Ufficio di Presidenza.

Audizione della dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente della Agenzia per i servizi sanitari regionali, su tematiche afferenti alla «aziendalizzazione» (A010 000, C34^a, 0001^o)

Il presidente TOMASSINI rivolge espressioni di saluto alla dottoressa Isabella Mastrobuono, dirigente della Agenzia per i servizi sanitari regionali, chiamata a riferire su tematiche afferenti al processo di «aziendalizzazione» del servizio sanitario nazionale.

La dottoressa Mastrobuono, dopo avere illustrato il quadro normativo di riferimento, si sofferma sui risultati dell'indagine condotta dalla Agenzia per i servizi sanitari regionali e dal «Cergas-Bocconi» sullo stato di sviluppo del sistema di programmazione «budgetario» nelle aziende sanitarie nell'anno 1997. Ricordato che le aziende sanitarie che hanno risposto al questionario ad esse inviato sono state 153, pari al 49,2 per cento del totale delle aziende sanitarie del Paese, precisa che le aziende che hanno dichiarato di aver avviato e concluso il processo di budget, relativo all'esercizio 1997, sono 85 sulle 153 che hanno risposto. In questo quadro il sud appare in difficoltà rispetto a quanto avviene nel nord e nel centro Italia: infatti solo il 10,6 per cento del totale delle aziende e l'8,3 per cento delle aziende ospedaliere hanno in tale area geografica il sistema di budget.

La dottoressa Mastrobuono dà quindi conto di ulteriori aspetti dell'indagine condotta dalla Agenzia per i servizi sanitari regionali riguardanti, in particolare, la formalizzazione del sistema di budget, il controllo nonché le professionalità impiegate per la progettazione del budget stesso.

Rispondendo quindi ad un quesito posto dal presidente TOMASSINI, la dottoressa Mastrobuono rileva che i requisiti perché una struttura possa essere definita azienda ospedaliera sono accresciuti e ciò comporterà in futuro una riduzione delle strutture così identificate. A suo parere risulta poi necessario meglio chiarire il concetto di «autonomia imprenditoriale», al quale si ricorre nel fare riferimento alla amministrazione delle Aziende ospedaliere.

Ad avviso del senatore DE ANNA il decreto delegato all'esame del Senato, concernente la materia in trattazione, introduce altri referenti, come comuni e province, per i «manager» delle aziende, i quali così subiranno condizionamenti nella loro operatività a tutto danno degli ammalati. Infatti la «aziendalizzazione», con corredo di troppe competenze, penalizza i più indigenti.

A giudizio della dottoressa Mastrobuono le nuove normative introducono spazi di maggiore autonomia per i direttori generali, ai quali è data possibilità di ricorrere ad atti di diritto privato. A parere dell'oratrice, poi andrebbe verificato il ruolo del consiglio dei sanitari. Dopo aver risposto a quesiti posti dal senatore CAMERINI, la dottoressa Mastrobuono fa presente, in riferimento ad osservazioni del senatore DI ORIO, di avere esposto soltanto in sintesi i risultati della indagine da lei coordinata, la quale peraltro dovrà essere completata. Il senatore DI ORIO

aveva infatti mosso rilievi sulla metodologia con cui sono state avanzate richieste di informazioni alle aziende sanitarie ed ospedaliere. A suo parere l'ambito conoscitivo della strumentazione adottata va ampliato giacché alla Commissione interessano elementi di conoscenza più approfonditi di quelli messi ora a disposizione.

Il senatore MONTELEONE osserva che dopo questa fase preliminare, occorrerà entrare ancor più nel dettaglio del fenomeno indagato.

In assenza di ulteriori interventi, il presidente TOMASSINI dichiara conclusa l'audizione, e ringrazia, per l'apporto fornito, la dottoressa Mastrobuono, la quale prende congedo.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1999

150ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TAPPARO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 maggio.

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il presidente relatore TAPPARO che ne illustra il testo, che consta di un solo articolo, volto essenzialmente a disciplinare il finanziamento delle iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare e la partecipazione italiana ai programmi europei.

L'oratore sottolinea in particolare l'importanza strategica e tecnologica dei sistemi di navigazione satellitare, che si prestano ad usi civili, commerciali e militari. Tra questi figurano i sistemi di regolazione del traffico aereo, che consentono il decongestionamento delle avioinee ed il loro uso più intenso in presenza di maggiori condizioni di sicurezza, di monitoraggio del traffico marittimo, di rilievo topografico, di controllo idrogeologico, di rilevazione di giacimenti minerari, di gestione del traffico terrestre, ivi compresi i controlli antifurto, nonché applicazioni connesse allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune.

Rilevato che i primi due sistemi di navigazione satellitare sono nati su iniziativa degli Stati Uniti, con il «Global Positioning System» (GPS) e della Russia, con il «Global Orbiting Navigation Satellite System» (GLONASS), con uso originariamente militare poi esteso ad applicazioni civili, il Presidente relatore illustra una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo del 3 aprile 1998 con la quale l'Unione europea – anche al fine di evitare che gli *standard* in uso ad altri sistemi, quali il

GPS, si impongano come *standard* universale – ha deciso di dotarsi di un proprio sistema globale di navigazione satellitare (GNSS-Galileo), che dovrebbe divenire pienamente operativo a partire dal 2008, dopo una serie di fasi di sviluppo. Al programma è prevista la partecipazione dell’Agenzia spaziale europea e, a livello nazionale, dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV). A tale scopo il disegno di legge stanziava 600 miliardi di lire volti tra l’altro a coprire la quota italiana di partecipazione ai programmi europei, assegnando in particolare all’ASI 250 miliardi di lire, scaglionati nel tempo, per finanziare la partecipazione italiana al progetto GNSS-Galileo. Vengono altresì assegnati all’ASI e all’ENAV 20 miliardi di lire per far fronte alle spese di avviamento del programma sostenute nell’anno in corso.

Rilevando che nell’ambito dell’Unione europea è stato costituito un comitato volto ad assicurare il coordinamento fra i vari soggetti in merito alla realizzazione dei programmi inerenti ai sistemi satellitari, l’oratore evidenzia che gli accordi comunitari impegnano gli Stati membri ad assicurare il raccordo tra le rispettive autorità competenti e le istituzioni comunitarie ed osserva che sarebbe opportuno integrare il disegno di legge, che nell’attuale formulazione attiene esclusivamente ai profili finanziari, introducendo opportune disposizioni volte a precisare gli obiettivi della partecipazione italiana ai suddetti programmi europei. In altri termini, tenendo conto che l’Italia generalmente trae dai programmi di ricerca comunitari benefici inferiori ai suoi apporti finanziari, sarebbe necessario indicare espressamente nel disegno di legge le potenzialità offerte in vari campi dalle applicazioni satellitari, anche con riferimento ai settori individuati nei testi comunitari, le possibili ricadute in termini di ricerca e innovazione tecnologica e le prospettive che si aprono per l’Italia in termini di partecipazione alla gestione operativa dei futuri sistemi satellitari.

Il presidente relatore Tapparo propone pertanto di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Il senatore BORTOLOTTI domanda se il sistema, che scaturirà dal programma europeo, preveda forme di accesso libero ovvero a pagamento e chiede chiarimenti sui motivi che giustificano la creazione di un terzo sistema, dopo quelli americano e russo. A tale riguardo, sarebbe auspicabile evitare il riproporsi di quanto è avvenuto nel settore delle telecomunicazioni, dove ogni gestore ha dovuto realizzare una propria rete di infrastrutture.

L’oratore ritiene preferibile lo sviluppo di una rete mondiale nell’ambito delle Nazioni Unite, finanziata da istituzioni pubbliche, da realizzare riuscendo a superare il problema di servizi ad accesso condizionato e pagamento di *royalties*. Tale sistema integrato – che sarebbe più giustificabile in quanto lo spazio dovrebbe essere ritenuto patrimonio universale, piuttosto che oggetto di interesse dei singoli Stati – comporterebbe inoltre degli oneri inferiori per ciascun soggetto partecipante.

Il senatore BESOSTRI rileva come, in occasione della partecipazione ad un recente convegno sui programmi satellitari, abbia avuto modo di verificare l'importanza di taluni impieghi civili di interesse pubblico dei suddetti sistemi quali, ad esempio, i programmi di cooperazione tra Italia e Russia nel campo della rilevazione geodetica. L'oratore evidenzia tuttavia come non si possa negare che esistono servizi, quali il monitoraggio satellitare di flotte marittime private e la protezione antifurto di autoveicoli e Tir mediante apparati satellitari, il cui sviluppo è inevitabilmente legato allo sfruttamento commerciale.

Il senatore LO CURZIO, rilevando i danni provocati dall'inquinamento elettromagnetico determinato da impianti di società petrolifere e di telecomunicazioni in talune aree della Sicilia, sottolinea l'esigenza di approfondire i possibili rischi connessi allo sviluppo delle tecnologie satellitari.

L'oratore chiede inoltre chiarimenti sui costi e i possibili benefici derivanti all'Italia dai suddetti programmi.

Il senatore MAGNALBÒ chiede ragguagli sulla posizione dell'ASI nell'ambito dei programmi europei e dichiara di condividere la preoccupazione del senatore Lo Curzio, in merito all'esigenza di approfondire i possibili riflessi negativi della navigazione satellitare. Al riguardo l'oratore ricorda di aver presentato due interrogazioni in materia di telecomunicazioni rispettivamente concernenti la copertura di aree appenniniche non raggiunte dal segnale e i rischi per la salute derivanti dagli impianti collocati in zone ad elevata densità di popolazione, come quelle circostanti i campanili delle chiese.

Il senatore MANZI rileva che il provvedimento in titolo reca degli stanziamenti finanziari per lo sviluppo delle tecnologie satellitari e della competitività delle imprese del settore. Al riguardo l'oratore evidenzia il rischio che, come avvenuto in altri campi, vengano realizzati con finanziamenti pubblici dei sistemi destinati ad essere affidati ad operatori privati e conviene con il senatore Bortolotto che sarebbe preferibile creare un sistema universale, nell'ambito del quale l'Italia e l'Europa potrebbero essere garantite da appositi spazi.

Il presidente relatore TAPPARO replica ai senatori intervenuti nel dibattito.

In relazione all'inquinamento elettromagnetico l'oratore sottolinea come lo sviluppo delle tecnologie satellitari dovrebbe consentire una riduzione dei rischi, in futuro, in quanto verrà meno l'esigenza di coprire il territorio con la rete dei ripetitori che assicura attualmente il collegamento tra i telefoni cellulari.

In ordine ad una disciplina universale il Presidente relatore conviene che esistono problemi di rilevanza globale – quali la gestione dei più di seimila rottami satellitari ed altri profili inerenti al diritto spaziale – ma evidenzia l'esigenza di non sottovalutare i profili di carattere politico e strategico, quali l'esigenza dell'Europa di dotarsi di una propria ca-

pacità tecnologica autonoma, in quanto il mero affitto di risorse tecnologiche altrui non ne garantisce la disponibilità totale permanente.

Il senatore MANZI rileva come talune capacità tecnologiche strategiche siano già assicurate all'Europa dalla NATO.

Il senatore BORTOLOTTO auspica che i profili militari – che comunque potrebbero essere approfonditi in altra sede – non costituiscano un aspetto predominante dei programmi satellitari.

Il presidente relatore TAPPARO osserva come i satelliti si prestino ad un uso multiplo e ricorda che, in ordine all'affermazione di *standard* tecnologici, si sono già svolte in passato delle competizioni significative in settori quali la televisione a colori – dove si verificò tra il contrasto tra i sistemi PAL e SECAM – e l'industria informatica. L'acquisizione da parte dell'Europa di proprie capacità tecnologiche non esclude peraltro che questa possa successivamente procedere ad iniziative di cooperazione o integrazione con altri sistemi. Non è realistico tuttavia ritenere di poter ricorrere ad un sistema universale equamente gestito nell'interesse di tutti i soggetti internazionali in quanto l'alternativa che si pone è quella di utilizzare le tecnologie già sviluppate da taluni soggetti specifici oppure attrezzarsi per poter operare in proprio.

Soffermandosi sui benefici derivanti dai programmi satellitari l'oratore ribadisce gli ampi sviluppi che si attendono in settori quali le ricerche idrogeologiche e minerarie e la sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e navali nonché la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico derivante dai tradizionali ripetitori dei segnali delle telecomunicazioni.

Riaffermando come la tecnologia satellitare prospetti inoltre delle ricadute molto importanti nel campo della ricerca e dell'innovazione il Presidente relatore conferma l'esigenza di integrare il disegno di legge con opportune modificazioni, volte appunto a precisare gli obiettivi cui deve essere finalizzata la partecipazione italiana.

L'oratore sottolinea inoltre la necessità che, dopo la moneta unica, l'Europa si doti anche di strumenti volti a rafforzare la sua politica estera e di sicurezza e la capacità di definire una strategia industriale. Esiste infatti il rischio che le industrie europee siano progressivamente marginalizzate rispetto all'affermazione di nuovi *standard* tecnologici.

Il senatore MANZI ritiene opportuno un approfondimento della materia in quanto sarebbe inappropriato lo stanziamento di 600 miliardi di lire – peraltro insufficienti, in prospettiva – senza aver chiarito la strategia cui essi sono finalizzati. L'Europa non ha ancora espresso una capacità ed una volontà di costituire un terzo polo sulla scena mondiale, a fianco di Giappone e Stati Uniti; le conclusioni del Vertice dell'Alleanza a Washington, che il Senato si accinge ad esaminare, confermano piuttosto lo stretto legame fra l'Europa e gli Stati Uniti in campo militare. Non si comprendono pertanto le ragioni che inducono l'Europa a dotarsi autonomamente delle suddette capacità tecnologiche in assenza di un chiarimento sulle prospettive politiche.

L'oratore preannuncia pertanto di non poter condividere un parere positivo.

Il senatore LO CURZIO afferma di non voler contrastare il provvedimento in titolo, d'iniziativa del Governo, ma condivide l'esigenza di un ulteriore approfondimento, nonostante la chiarezza dell'esposizione del relatore, attraverso l'audizione dei Ministri competenti.

Il presidente relatore TAPPARO osserva che in teoria la Giunta potrebbe rinviare l'esame del provvedimento in titolo per svolgere l'audizione del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e degli altri Ministri proponenti – tenendo peraltro conto che sono state sollevate questioni che attengono anche alla competenza di altri dicasteri, quali gli affari esteri e la difesa – ma in questo modo la Giunta rischierebbe di non pronunciarsi in tempo utile, in quanto è possibile che la Commissione di merito concluda l'esame in data odierna. In alternativa la Giunta potrebbe concludere l'esame esprimendo le osservazioni che sono emerse nel dibattito riservandosi la possibilità di approfondire in altra sede le prospettive dei programmi satellitari europei con i rappresentanti del Governo.

I senatori BORTOLOTTO e BESOSTRI propongono di concludere l'esame del provvedimento in titolo dando conto nel parere delle preoccupazioni e delle perplessità che sono emerse nel corso del dibattito.

Il presidente relatore TAPPARO propone pertanto di esprimere un parere favorevole con le osservazioni che sono emerse con riferimento, in particolare, all'esigenza di sollecitare un chiarimento sulle prospettive strategiche, anche in ordine alle alleanze militari, sulla possibilità di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore, sul rapporto tra il perseguimento degli interessi pubblici e lo sfruttamento delle capacità satellitari con finalità commerciali e sugli obiettivi e le ricadute per l'Italia in termini di ricerca, innovazione tecnologica e partecipazione alla gestione dei programmi.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del Presidente relatore con il voto contrario del senatore Manzi.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

AVVERTENZA

La seduta della Commissione, già convocata con l'ordine del giorno di cui appresso, non ha avuto luogo:

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati; Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri e C. 5918 cost. Fini) - Parere alla 1ª Commissione della Camera dei deputati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0095^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame di un documento sulla discarica di Pitelli (La Spezia), predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Roberto Lasagna
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso il relatore ha illustrato una prima bozza del documento in titolo, recependo altresì suggerimenti di integrazioni e modifiche formulati in via informale da alcuni commissari. Nessuno chiedendo di parlare, ritiene che gli interventi sul complesso del documento possano essere svolti nella prossima seduta della Commissione, che potrà essere convocata al termine delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, che inizieranno domani. Ritiene anche che il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo del documento possa essere fissato alle ore 18 del giorno precedente la seduta della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,40.

Gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti (coordinatore Presidente Massimo Scalia)
(A007 000, B37^a, 0001^o)

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 dei seguenti soggetti: rappresentanti della CIDS (Confederazione italiana dello sport), rappresentanti della FISD (Federazione italiana sport disabili), rappresentanti della FITeS (Federazione italiana tecnici dello sport), rappresentanti dell'Italcaccia, rappresentanti dell'ANLC (Associazione nazionale libera caccia), rappresentanti dell'Enalcaccia, rappresentanti della ANUU (Associazione nazionale uccelli migratori), rappresentanti dell'Arcicaccia

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 13,40 alle ore 14,45.

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Pubblicità dei lavori

(R033 004, B31^a, 0028^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione au-

diovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0030*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 6 maggio 1999.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) fa presente che il provvedimento in esame presenta tre ordini di problemi. In primo luogo esprime perplessità sulla tempistica prevista dal decreto. I centottanta giorni indicati per l'adozione dello statuto rischiano di compromettere il processo di modernizzazione che si intende avviare con il provvedimento in esame. Il termine appare infatti talmente ristretto da far pensare ad un commissariamento dell'ente. Propone pertanto di prorogare il riordino al periodo successivo alle Olimpiadi oppure prevedere uno snellimento delle procedure indicate dal decreto al fine del mantenimento del termine di centottanta giorni. In secondo luogo fa notare che nel testo del Governo è assente l'elemento territoriale: mancano infatti le rappresentanze regionali o provinciali del CONI. Pur riconoscendo che l'articolo 2, comma 4, prevede che l'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto che attua il principio di conformazione organizzativa a livello regionale, osserva che l'organizzazione del CONI appare una organizzazione esclusivamente verticale che esclude le rappresentanze territoriali. In tal modo si rischia di tornare ad un vecchio modello del comitato olimpico che esclude dalla gestione dello sport proprio coloro che effettivamente lo praticano. Considerando che lo sport è nazionale ma viene praticato a livello locale, reputa opportuno garantire sia all'interno del consiglio nazionale la presenza di tutte le regioni sia all'interno della giunta una rappresentanza del territorio in modo da evitare il rischio di una riforma del CONI in senso centralista. In terzo luogo rileva che occorre chiarire, in una prospettiva di riordino, quale sia il ruolo di federazioni che presentano anomalie quali le federazioni di caccia o l'Acì o l'Aeroclub, quale sia il ruolo delle federazioni tecniche di servizio quale quella dei medici sportivi o dei cronometristi e infine quale sia il rapporto delle leghe dei professionisti con il CONI. A tal proposito osserva che ci sono sport come il calcio o il basket che sono sport professionali, e pertanto le relative leghe dovrebbero essere svincolate dalle federazioni olimpiche. Aggiunge che reputa inopportuna l'assenza nel testo del decreto di un riferimento agli enti di promozione sportiva. Invita inoltre a considerare la necessità di un richiamo ai rapporti fra regolamenti sportivi e il mondo della giustizia ordinaria: a tal

proposito fa notare che la normativa sulla *privacy* rischia di bloccare qualsiasi volontà *anti-doping*. Conclude rilevando che il processo di democratizzazione del CONI avviato con il provvedimento in esame è destinato a rimanere incompiuto in assenza di una soluzione alle questioni illustrate.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0028^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 6 maggio 1999.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), pur condividendo l'obiettivo di coordinare la ricerca scientifica, anche al fine di un raccordo con i progetti europei e internazionali, esprime perplessità sull'opportunità di accorpate i dodici osservatori nazionali in un unico istituto, ritenendo più auspicabile che tale riordino avvenga in seno all'ordinamento universitario presso le università di competenza territoriale. Fa notare che l'università appare il luogo privilegiato ove svolgere la ricerca scientifica e che, inoltre, risulterebbero così semplificati anche i rapporti con le regioni e gli enti locali, viceversa pregiudicati da un eccessivo accentramento. In tal modo sarebbero rispettati anche i diritti dei ricercatori che da sempre operano presso gli osservatori. Lo sviluppo e la realizzazione dei progetti strumentali nazionali, o la partecipazione a progetti internazionali, che comunque non sono appannaggio dei soli osservatori astronomici e astrofisici, ma interessano anche il CNR e le università, dovrebbero essere il risultato di una discussione scientifica multidisciplinare. Sarebbe quindi negativa la separazione tra la ricerca universitaria e quella svolta dagli osservatori. Reputa possibile ipotizzare la istituzione di consorzi nazionali quali organi di coordinamento, o l'istituzione di un istituto preposto al coordinamento complessivo della ricerca.

Nel caso in cui si dovesse ritenere necessario istituire l'INAF in nome di un maggiore coordinamento, allora si dovrà far sì che l'istituto comprenda tutti i moduli che operano nel campo dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, e quindi anche gli istituti del CNR che operano nel campo e i dipartimenti universitari o centri o individualmente tutti coloro che esercitano come professione, in strutture pubbliche, quelle discipline, uniformando così il trattamento del personale.

Se si vuole raggiungere più efficienza nella gestione dei fondi per la ricerca, maggiore trasparenza nell'assegnazione dei finanziamenti e nel conferimento delle cariche, sarà necessario non far coincidere coloro che assegnano i fondi con coloro che li ricevono, creando un'agenzia

che distribuisca i fondi medesimi su progetti a chiunque lavori nella ricerca astronomica (osservatori, istituti CNR e università).

Conclude osservando che la normativa in esame non specifica inoltre quali siano le funzioni specifiche dei tre dipartimenti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

La seduta inizia alle ore 12,45

AUDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO PER IL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PROF. PIERO DINO GIARDA E PROF. GIORGIO MACCIOTTA, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DI CUI ALLA LEGGE 3 APRILE 1997, N. 94
(R033 004, B14^a, 0003^o) (R046 002, B14^a, 0001^o)

Il Presidente Antonio MARZANO avverte che è stata richiesta la ripresa della seduta attraverso trasmissione a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Svolge quindi un intervento sui temi oggetto delle audizioni, introducendo le relazioni dei Sottosegretari di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica, Prof. Piero Dino Giarda e Prof. Giorgio Macciotta, che sono accompagnati dal dottor Luigi Pacifico e il dottor Roberto Mazzotta, funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

I Sottosegretari di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Piero Dino GIARDA e Giorgio MACCIOTTA svolgono quindi ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Il Presidente Antonio MARZANO rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta, ringraziando i soggetti auditi per gli interventi svolti.

La seduta termina alle ore 13,45.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

88^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414): osservazioni favorevoli; (R139 b00, C07^a, 0043^o)

alla 12^a Commissione:

(3914) Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

195^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 12.

(3366) Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Per quanto di competenza, risulta necessario aggiornare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 1999-2001. In relazione all'articolo 4, segnala che il comma 4 rinvia per la copertura delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 alla dotazione finanziaria attribuita alle istituzioni scolastiche a legislazione vigente, nonché alle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni; inoltre, da tale rinvio è escluso il comma 1, che sembra ugualmente recare oneri. In relazione all'articolo 7, comma 3, occorrerebbe specificare che gli oneri derivanti dalla traduzione simultanea sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15, destinate agli enti locali. Sarebbe, inoltre, opportuno chiarire se possano derivare oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato dagli articoli 12, comma 1, che prevede il ricorso ad una convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e 3, comma 2, che prevede il ricorso ad una consultazione dei cittadini interessati ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale delle disposizioni di tutela. Tenuto anche conto del parere della Commissione bilancio della Camera, l'articolo 6 potrebbe essere più opportu-

namente riformulato, facendo riferimento ai limiti delle risorse finanziarie degli atenei universitari piuttosto che agli ordinari stanziamenti di bilancio e prevedendo una facoltà.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, occorre valutare se l'ampliamento delle lingue ammesse a tutela, di cui agli emendamenti 2.5, 2.14, 2.10, 2.11, 2.12, 2.1, 2.7 e 2.6, possa essere compatibile con i limiti di spesa previsti, tenendo conto in particolare di quanto segnalato con riferimento all'articolo 4. Segnala poi gli emendamenti 4.7, che estende all'apprendimento l'educazione linguistica delle scuole materne, nonché 4.1, 4.2 e 4.3 che estendono alle scuole secondarie di secondo grado quanto previsto dai commi 2 e 3; si segnala altresì l'emendamento 4.4 che, nel sostituire il comma 4, elimina il riferimento alla dotazione finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche. Osserva poi che il nulla osta sull'emendamento 9.2 dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 9.1, che il nulla osta sull'emendamento 5.3 dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 20.1 – che tuttavia non prevede la copertura per gli oneri derivanti nel 1999 dall'articolo 9 – e che a sua volta dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 15.1. Fa presente, altresì, che il nulla osta sull'emendamento 20.2 dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 5.4. Sembrano comportare maggiori oneri non coperti gli emendamenti 6.1 e 14.0.1.

Il sottosegretario GIARDA, esprimendo contrarietà sugli articoli 4 e 6, rileva in generale la necessità di introdurre espliciti richiami, nell'ambito della clausola di copertura, di tutti gli articoli che comportano oneri. In considerazione della mancanza di elementi che consentano una conferma della quantificazione proposta, prospetta altresì l'esigenza di disporre di una relazione tecnica.

Il senatore MORANDO condivide i rilievi e le esigenze prospettate dal Sottosegretario.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, delibera pertanto di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 12,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 13 maggio 1999, ore 10,30

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68,
commi 2 e 3, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Giuseppe Firarello (*Doc. IV, n. 4*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 13 maggio 1999, ore 12,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'art. 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'esercizio finanziario 1999 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 424).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 13 maggio 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale» (n. 429).
-

